SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2002, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti.

02A02564

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. **28.**

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*3.* La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*8.* Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*11.* Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si

avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.».

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50.».

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «titolo I» sono inserite le seguenti: «, capo I, III e IV,» e sono soppresse le parole: «e II,», nonché l'ultimo periodo dalle parole: «il contributo» alle parole: «procedura civile.».

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*4*-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera *b)* del numero 1 della presente tabella.».

10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.».

11. Dopo il numero 5-*bis* della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5*-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.».

Art. 2.

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.* — *1.* Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale,».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2002, n. **29.**

Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante «Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante «Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, 2 e 3 recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.

Art. 3.

Specifiche relative ai composti ossigenati organici

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Libera circolazione

1. L'immissione sul mercato di miscele di benzina conformi alle prescrizioni del presente decreto non è soggetta a restrizioni o ad impedimenti.

Art. 5.

Controllo della conformità e presentazione di relazioni

1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.

2. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalità stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

3. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.

4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea.

5. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economica e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2002
Ufficio di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127

ALLEGATO

TENORE MASSIMO DI COMPOSTI ORGANICI OSSIGENATI NELLE MISCELE DI BENZINA IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Parametro	Unità	Limiti (1)		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo	Data di pubblicazione
Tenore di ossigeno (2)	% m/m	-	2,7	EN 1601 prEN13132	1997 1998
Ossigenati (2)				EN 1601 prEN 13132	1997 1998
- Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti	% v/v	-	3		
- Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	% v/v	-	5		
- Alcole isopropilico	% v/v	-	10		
- Alcole butilico terziario	% v/v	-	7		
- Alcole isobutilico	% v/v	-	10		
- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% v/v	-	15		
Altri ossigenati (3)	% v/v	-	10		

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova"; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R= riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(2) In caso di controversia, si applica la norma EN 1601 del 1997
(3) L'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2- butanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per matena, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante «Attuazione della direttiva del consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1994, n. 107, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.».

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 è il seguente:

«Art. 3 *(Controlli)*. — 1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.

2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.

3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.

4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *d)*, *h)* e *n)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61».

— I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1997, n. 282, sono i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.

3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.».

— La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva n. 93/12/CEE del consiglio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.

— La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 287 del 14 novembre 2000.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività al Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 (supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa);

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 5:

— I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge 4 novembre 1997, n. 413, sono i seguenti:

«3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.

5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.».

— Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, è il seguente:

«1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.».

02G0055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaverla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Villaverla (Vicenza) ed il sindaco nella persona della sig.ra Maria Elisabetta De Toni;

Considerato che, in data 3 agosto 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villaverla (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaverla (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Elisabetta De Toni.

Il citato amministratore, in data 3 agosto 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaverla (Vicenza).

Roma, 23 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02811

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002.

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E SENTITO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera *g)*, relativo alla «Determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989, recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, che fissa i «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991, recante modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia» e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420, «Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa «Modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze del 20 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi;

Considerata l'opportunità di aggiornare ed integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al fine di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana;

Sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;

b) combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;

c) luogo di produzione di uno o più combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla produzione di detti combustibili;

d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unità termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilità dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera *b)*, quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;

b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) forni da pane;

f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

TITOLO I

COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO INDUSTRIALE

Art. 3.

Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *e)*, rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *h)*, e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste;

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*;

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 7.

3. Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, nonché negli altri impianti delle stesse potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, è consentito altresì l'uso di:

a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. È altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'Allegato 3 *B*, punto *B)* 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato IV.

5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 8.

6. È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;

b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1, lettere *l)*, *n)* ed *r)*, devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera *a)* aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili:

a) carbone da vapore;

b) coke metallurgico e da gas;

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

e) bitume da petrolio;

f) coke da petrolio;

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera *g)*, anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera *b)*, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è prescritto, ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonché i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.

TITOLO II

COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO CIVILE

Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;

n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *m)*, rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;

o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10:

p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* ed *r)* non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere *f)*, *h)* ed *r)*, devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in Allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si applicano a partire dal 1° settembre 2003.

5. I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d)* e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere *f)*, *h)* ed *r)*, devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera *f)*, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera *m)*, è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive,

ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

3. Le condizioni di cui al comma 2, devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9.

Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera *n)*, è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera *q)*, negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

Art. 11.

Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria:

a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2. La commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento:

a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonché dei relativi metodi di analisi e valutazione;

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili;

e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;

f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

3. La commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e valutazione, nonché le caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.

4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli Allegati I, II, IV, riferiti alle versioni più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 ed 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE E METODI DI PROVA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI E SOLIDI

1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio (articolo3, comma 1, lettere e) e h), comma 2 lettera a), comma 4, lettera a), comma 5 lettera a) e articolo 6 comma 1 lettere d) ed m))

Tipo di combustibile liquido		Gasolio/ kerosene / distillati leggeri e medi di petrolio	Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio										
			Fluidissimo BTZ		Fluido BTZ		Semifluido BTZ		Denso ATZ		Denso BTZ		Metodo di analisi
Caratteristica	Unità		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Viscosità													
a 50°C	mm²/s		<21,2		da 21,2 a 37,4		da 37,5 a 91,0		>di 91		>di 91		EN ISO 3104
a 50°C	°E		<3		da 3,0 a 5,0		da 5,1 a 12,0		>di 12		>di 12		EN ISO 3104
a 40°C	mm²/s	Da 2,0 a 7,4 [1]											EN ISO 3104
Acqua e sedimenti	%(V/V)	≤0,05	≤0,05		≤1,0		≤1,0						UNI 20058
Acqua	%(V/V)								≤1.5		≤1.5		ISO 3733
Sedimenti	%(V/V)								≤0.5		≤0.5		ISO 3735
Zolfo	%(m/m)	≤0,2	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤3,0	≤4,0	≤0,3	≤1,0	UNI EN ISO 8754
* Residuo carbonioso	%(m/m)		≤6	≤15	≤6	≤15	≤6	≤15	≤18		≤6	≤15	ISO 6615
* Nichel + Vanadio	mg/kg	≤15	≤50	≤180	≤50	≤180	≤50	≤180	≤230 [2]		≤50	≤180	UNI E 09.10.024.0 EN 13131 [3]
Ceneri	%(m/m)		≤0,05		≤0,10		≤0,15		≤0,20		≤0,20		UNI EN ISO 6245
PCB/PCT	mg/Kg	Inferiore al limite di rilevabilità	Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		Inferiore al limite di rilevabilità		DIN 51527 [4] EN 12766

[1] Solo per il gasolio

[2] Il valore è di 180 mg/kg per gli impianti industriali di cui all'Articolo3 comma 2 lettera a) fino all'adeguamento.

[3] Il metodo UNI E 09.10.024.0 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131.

[4] Il metodo DIN 51527 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766.

* valori provvisori in attesa dell'aggiornamento di cui all'articolo 12 comma 2.

2.Emulsioni acqua -bitumi (articolo3, comma 3, lettera a))

Caratteristica	Unità	Emulsioni acqua -bitumi naturali	Emulsioni acqua – altri bitumi	Metodi di analisi
Acqua	%(m/m)	≤35%	≤35%	ISO 3733
Zolfo	%(m/m)	≤3%*	≤3%* / **	ASTM D 1552
Nichel + Vanadio	mg/kg	≤450*	≤230*	1)

1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale, per l'analisi del Nichel e Vanadio si applica un metodo di comprovata validità concordato con l'Autorità competente. Fino a tale data non si applica la norma EN ISO 4259 per la trattazione dei risultati.

* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale.

** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤ 8%.

3. - Biodiesel [articolo 3, comma 1, lettera g), articolo 6 comma 1. lettera i)]

Proprietà	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Viscosità a 40 °C	Mm^2/s		3,5	EN ISO 3104
Residuo carbonioso [(a)] (sul 10 % residuo distillazione)	% (m/m)	–	0,3	EN ISO 10370
Contenuto di ceneri solfatate	% (m/m)	–	0,01	ISO 3987
Contenuto di acqua	Mg/kg	–	500	prEN ISO 12937:1999
Contaminazione totale*	Mg/kg	–	24	EN 12662
Valore di acidità [(b)]	mg KOH/g		0,50	prEN 14104
Contenuto di estere*	% (m/m)	96,5		prEN 14103[(c)]
Contenuto di monogliceridi	% (m/m)		0,80	prEN 14105[(c)]
Contenuto di digliceridi	% (m/m)		0,20	prEN 14105 [(c)]
Contenuto di trigliceridi*	% (m/m)		0,20	prEN 14105 [(c)]
Glicerolo libero[(d)]	% (m/m)		0,02	prEN 14105 [(c)] prEN 14106

CFPP (e)	°C		(f)	UNI EN 116
Punto di scorrimento (f)	°C		0	ISO 3016
Potere calorifico inferiore (calcolato)	MJ/kg	35		DIN 51900:1989 DIN 51900-1:1998 DIN 51900-2:1977 DIN 51900-3:1977

(a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160
(b) Non è ammessa la presenza di acidità inorganica.
(c) Pubblicazione CEN/TC 307 del metodo NF T60-703:1997.
(d) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il prEN14105.
(e) Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579
(f) Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilità a freddo.
* In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite di cui al prospetto 1

4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2, lettere c) ed e), comma 5 lettera d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p) e q)]

Tipo		Materie volatili[2] %	Ceneri[2] %	Zolfo[2] %	Umidità[2] %	Potere calorifico inferiore[3] MJ/kg	Potere calorifico inferiore[3] kcal/kg
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	≥ 6600
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	≥ 7000
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10	≥ 23,86	≥ 5700
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	≥ 3500
Lignite[1]	6			≤ 1,5			
Coke da petrolio	7	≤ 12		≤ 3[1]			
	8			≤ 6[4]			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

1- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2
2-i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale
3-valori minimi riferiti al prodotto tal quale
4- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA -GASOLIO, ACQUA-KEROSENE E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE

1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera f) e articolo 6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti".

1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni

1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera b), comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50°C ± 1°C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2, (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1 alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".

2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioè che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti", può essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni

2.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

ALLEGATO III

INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI UTILIZZO (articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h))

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego.

2 Condizioni di utilizzo

La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88.

	Potenza termica nominale complessiva installata (MW)			
	(1)> 0,15 ÷ ≤3	> 3 ÷ ≤6	> 6 ÷ ≤20	>20
	Mg/Nm^3 (2)	mg/Nm^3(2)	mg/Nm^3(2)	mg/Nm^3(2)
polveri totali	100	30	30	30 10(3)
carbonio organico totale (COT)	----	----	30	20 10(3)
Monossido di carbonio (CO)	350	300	250 150(3)	200 100(3)
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500	500	400 300(3)	400 200(3)
ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	200	200	200	200

(1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm^3.
(2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .
(3) Valori medi giornalieri.

2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203.

2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica nominale , per singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW);
d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 20 MW);
f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

2.4 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 2.3 lettera f) devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione e' certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.

2.5 Agli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1991.

ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IDROCARBURI PESANTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL GREGGIO
(articolo 3, comma 4, lettera d))

1. **Provenienza: processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione)**

2. **Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura:**

		Metodi di misura
Potere calorifico inferiore sul tal quale	min. 35.000 kJ/kg	
Contenuto di ceneri sul tal quale	in massa max 1%	UNI EN ISO 6245
Contenuto di zolfo sul tal quale	in massa max 10%	UNI EN ISO 8754

3. **Condizioni di impiego:**

Gli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio possono essere impiegati, previa gassificazione, per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni:

3.1 Il gas di sintesi può essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni) nel medesimo comprensorio industriale e in impianti con potenza termica, per singolo focolare, non inferiore a 50 MW;

3.2 gli impianti devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi

3.3 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:

a) Polveri totali	10 mg/Nm^3(1)
b) Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	70 mg/Nm^3(1)
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	60 mg/Nm^3(1)
d) Monossido di carbonio	50 mg/Nm^3(1) (come valore medio giornaliero)

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:

a) Polveri totali	30 mg/Nm^3(1)
b) Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200 mg/Nm^3(1)
c) Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	180 mg/Nm^3(1)
d) Monossido di carbonio	150 mg/Nm^3(1) (come valore medio giornaliero)

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

ALLEGATO V

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI IMPIANTI PER USO CIVILE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I COMBUSTIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R) articolo 6 comma 3)

Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm^3(1) riferito ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro pari al:

a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi;

b) 6% per i combustibili solidi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli contenuti nelle norme UNI 10263 ed UNICHIM 158, e successivi aggiornamenti.

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

ALLEGATO VI

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIOGAS (articolo 3 comma 1 lettera r) e articolo 6, comma 1, lettera r))

1. ***Provenienza***:
   Gas combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti, in particolare non prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

3. ***Condizioni di utilizzo***:

3.1 L'utilizzo del biogas, costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, pari allo 0.1% v/v, e' consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas si produce. Gli impianti in cui viene utilizzato come combustibile il biogas devono rispettare i valori limite di emissione indicati alle lettere seguenti, espressi in mg/Nm^3(1) e riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti.

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva istallata (MW)	
	≤3	>3
carbonio organico totale (COT)	150	100
monossido di carbonio (CO)	800	650
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500	450
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	10

b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva istallata (MW)			
	≤8	**>8 ÷ ≤15**	**>15 ÷ ≤50**	**>50**
carbonio organico totale (COT)	----	----	50	50
monossido di carbonio (CO)	100	80	60	50
ossidi di azoto (espressi come NO_2)	150	80	80	60
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	5	5	5	5

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

	Potenza termica nominale complessiva installata (MW)	
	≤3	**>3**
Ossido di carbonio	150	100
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	300	200
Carbonio organico totale (COT)	30	20
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	30	30

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori limite di emissione fissati nella tabella al punto 3.1 lettere a), b) e c) ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3

3.3 Gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare, superiore a 6 MW devono effettuare la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).

3.4 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203.

3.5 Agli impianti alimentati a biogas ed aventi potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del DPR 25 luglio 1991.

3.6 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 3.2 devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione è certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.

02A02942

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2002.

Mancato funzionamento delle attività dell'ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Milano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Milano in data 29 novembre 2001, prot. n. 8447/UG/2001, dalla quale risulta che le attività dell'ufficio unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Milano non hanno potuto funzionare regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2001 per falso allarme relativo al ritrovamento di polverine simile all'antrace;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività dell'uffico unico, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Milano nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A02805

DECRETO 19 febbraio 2002.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Restanio Monica Lis, nata il 7 maggio 1961 a Cordoba (Repubblica argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de abogados di Cordoba (Argentina), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma accademico-professionale di abogado conseguito presso la «Universdad nacional de Cordoba» in data 23 maggio 1986;

Considerata l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto civile e di procedura civile presso uno studio legale italiano, come documentata in atti;

Preso atto inoltre del corso di perfezionamento in scienze amministrative frequentato dalla sig.ra Restanio nell'anno accademico 1990/1991 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Considerato il parere inviato con nota del 16 gennaio 2002 dal rappresentante del Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Restanio Monica Lis, nata il 7 maggio 1961 a Cordoba (Repubblica argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto penale;

3) diritto di procedura penale;

4) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) l'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo l'esame scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A02804

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 gennaio 2002.

Delega di firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'on. dott. Maurizio Balocchi, il sen. dott. Antonio D'Alì, l'on. dott. Alfredo Mantovano e l'on. prof. Carlo Taormina sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2001, di accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Carlo Taormina dalla carica di Sottosegretario di Stato all'interno;

Visti i propri decreti in data 15 settembre 2001, concernenti le deleghe di attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Ritenuto di delegare ai Sottosegretari di Stato all'interno on. dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì e on. dott. Alfredo Mantovano, ferme restando le deleghe agli stessi affidate con i citati decreti 15 settembre 2001, la firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, già delegati al Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Taormina;

Decreta:

I Sottosegretari di Stato all'interno on. dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì e on. dott. Alfredo Mantovano sono delegati della firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 206

02A02813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.123 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001, 24 gennaio e 5 febbraio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 21 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 21 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella di cui al citato decreto ministeriale del 5 febbraio 2002) ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 dicembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02793

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziana 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 15.123 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2001, 8 e 24 gennaio 2002 e 11 febbraio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02860

DECRETO 21 febbraio 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.123 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudica-

zione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione «viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 1° marzo 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02794

DECRETO 22 febbraio 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - variazione di provenienza, di classificazione, di denominazione e radiazione di alcune marche - inserimento di alcune fasce di prezzo - ricognizione dei tipi di condizionamento di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione nonché conferma d'inserimento nella tariffa di due marche di sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* — sigari —, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da due fornitori esteri;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricognizione dei tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici: all'inserimento nella tariffa di vendita, tra le marche di provenienza UE, di alcuni prodotti attualmente iscritti tra le marche di provenienza extra UE; alla variazione di classificazione di due marche di sigaretti ed alla conferma dell'inserimento tra i sigaretti altri di due marche di sigaretti; al cambio di denominazione nonché alla radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati già iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* — sigari — allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale di € 8.480,00 e di € 3.200,00 con la seguente ripartizione:

TABELLA *B*

SIGARI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
—	—	—	—	—
		€		
4.268,27	848,00	1.413,33	1.950,40	8.480,00
1.610,67	320,00	533,33	736,00	3.200,00

Art. 2.

I tabacchi lavorati, di cui è ammessa l'importazione, potranno essere condizionati nei seguenti tipi:

a) tabacchi da fiuto e da mastico: scatole, buste o altri involucri da gr 2,5, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50, 100 e 200;

b) trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr 2,5, 4, 5, 20, 25, 40, 50, 100 e 200;

c) sigari e sigaretti: scatole o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100 pezzi;

d) sigarette: pacchetti o involucri da 10, 15, 20, 25, 30 e 50 pezzi.

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *A, B* e *C,* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

TABELLA *A*

SIGARETTE
Prodotti nazionali

Sigarette	Mg nicotina	Sigaretta condensato	Euro kg conv.le	Confezione	Euro confezione
—	—	—	—	—	—
MS 821 Superlights	0,3	3,0	115,00	20	2,30
MS 821 Superlights	0,3	3,0	115,00	10	1,15

TABELLA *A*

SIGARETTE
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette	Mg nicotina	Sigaretta condensato	Euro kg conv.le	Confezione	Euro confezione
—	—	—	—	—	—
Cleveland Full Flavour	0,9	12,0	100,00	20	2,00
Cleveland Full Flavour	0,9	12,0	100,00	10	1,00
Cleveland Lights	0,5	6,0	100,00	20	2,00
Cleveland Lights	0,5	6,0	100,00	10	1,00
Pall Mall 100'S Ultra Lights	0,4	4,0	125,00	20	2,50
Pall Mall Special One	0,1	1,0	115,00	20	2,30

TABELLA *B*

SIGARI E SIGARETTI
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali	Euro kg conv.le	Confezione	Euro confezione
Davidoff Cigar Assortment	3.200,00	4	64,00
Leon Jimenes Maduro n. 4	1.400,00	25	175,00
Leon Jimenes Maduro n. 4	1.400,00	1	7,00
Leon Jimenes Maduro Robusto	1.700,00	25	212,50
Leon Jimenes Maduro Robusto	1.700,00	1	8,50
Padron 1964 Anniversary Series Natural	8.480,00	5	212,00
Padron 1964 Anniversary Series Maduro	8.480,00	5	212,00
Don Guillermo Guillermito Chocolate	1.000,00	5	25,00

Sigari altri	Euro kg conv.le	Confezione	Euro confezione
King Edward Blunt	176,00	5	4,40
La Paz Mini Wilde Cigarillos 10	90,00	10	2,25
La Paz Wilde Panatela	140,00	5	1,75

Sigaretti altri	Euro kg conv.le	Confezione	Euro confezione
King Edward Diamonds Extra	166,00	10	4,15
Neos Pacific Aromatic International	32,00	2	0,16
Aromaticos Anisette Filter	104,00	20	5,20

TABELLA *C*

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per pipa	Euro kg conv.le	Confezione gr	Euro confezione
Mac Baren Golden Dice International	50,00	5	0,25

Art. 4.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Sigari naturali:
Cezar Bronner 1956 Pharaon Corona;
Cezar Bronner 1956 Alfiere;
Cezar Bronner 1956 Robusto;
Sello de Oro;
Cezar Bronner 1956;
Cezar Bronner 1956 Limited Reserve;

Cezar Bronner 1956 Pharaon;
Cezar Bronner 1956 Pharaon Robusto;
Cezar Bronner 1956 Petit Corona;
Cezar Bronner 1956 Corona;

Sigaretti naturali:
Mini Bronner 1956.

Da	Da sigari e sigaretti (Tabella *B*) Prodotti esteri (Marche di provenienza extra UE)	a	A sigari e sigaretti (Tabella *B*) Prodotti esteri (Marche di provenienza extra UE)
—	—	—	—

Art. 5.

La classificazione nella tariffa di vendita delle sottoelencate marche di tabacco lavorato di provenienza UE è variata come segue:

Da sigaretti naturali	A sigaretti altri
Agio Mini Mehari's Original	
Agio Mini Mehari's Mild and Light	

Art. 6.

Per le seguenti marche di sigaretti si conferma l'inserimento nella tariffa di vendita tra i sigaretti altri:
Captain Black Originals;
Captain Black Sweets.

Art. 7.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è variata come segue:

Sigarette:

Da	A
Winfield an Australian Favourite Full Flavour (Conf. da 15)	Winfield Full Flavour 15
Winfield an Australian Favourite Full Flavour (Conf. da 25)	Winfield Full Flavour 25
Winfield an Australian Favourite Lights (Conf. da 15)	Winfield Lights 15
Winfield an Australian Favourite Lights (Conf. da 25)	Winfield Lights 25

Sigari:

Da	A
La Paz Corona Especiales	La Paz Corona Especial

Art. 8.

La seguente marca di sigaretti è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico: Blues Cocktail (Conf. da 10).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanzari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 319

02A02861

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santagatese - Servizi per l'Alta Valmarecchia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sant'Agata Feltria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 maggio 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «Santagatese - Servizi per l' Alta Valmarecchia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro Urbino), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santagatese - Servizi per l'Alta Valmarecchia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro Urbino), in liquidazione, codice fiscale n. 01299220416, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958 con studio in Matelica, via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02806

DECRETO 19 febbraio 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 3 maggio 2001, recante la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», in Serrungarina.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 2001 con il quale società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», con sede in Serrungarina (Pesaro Urbino), è stata posta in liquidazione coatta amminstrativa e il dott. Sebastiano Di Diego ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto sopracitato è stata riportata in maniera errata la data di nascita del predetto commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rettificare il decreto ministeriale 3 maggio 2001 limitatamente alla data di nascita del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», con sede in Serrungarina (Pesaro Urbino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sebastiano Di Diego ne è stato nominato commissario liquidatore, è rettificato limitatamente alla data di nascita del predetto, che è nato a Lanciano (Chieti) il 17 gennaio 1969, anziché ad Ancona l'8 gennaio 1946.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02807

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop Ser a r.l.», in Vinoso.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui si ricava l'insufficienza patrimoniale dell'ente;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop Ser a r.l.», in liquidazione, con sede in Vinoso (Torino), codice fiscale n. 06902870010 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco D'Agostino, nato a Torino il 2 luglio 1963 ed ivi domiciliato in corso Vittorio Emanuele II n. 123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02808

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Napoli e Reggio Calabria corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva», con sede principale in Roma e sedi periferiche in Napoli e Reggio Calabria;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente

decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascuna sede e per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02820

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia nel setting istituzionale (S.I.P.S.I.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia nel setting istituzionale (S.I.P.S.I.)», con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia nel setting istituzionale (S.I.P.S.I.)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02821

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica», con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02822

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Alessandra De Giorgi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alessandra De Giorgi cittadina italiana, chiude il riconoscimento del titolo di medizinisch technische radiologieassistentin conseguito in Germania il giorno 12 marzo 1999 rilasciato dalla «Medizinisch Technischen Akademie» di Esslingen (Germania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al possesso di una esperienza professionale pari al doppio del periodo di formazione mancante;

Vista la certificazione presentata dalla sig.ra Alessandra De Giorgi dalla quale si evince una esperienza lavorativa biennale successiva al conseguimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Decreta:

Il titolo di studio di medizinisch technische radiologieassistentin conseguito in Germania nel giorno 12 marzo 1999 dalla sig.ra Alessandra De Giorgi, nata

a Piedimonte il 20 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02062

DECRETO 22 febbraio 2002.

Integrazioni al decreto 22 giugno 2001 concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 «Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Considerato che sono state oggetto di valutazione, con parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, le documentazioni integrative relative a taluni presidi medico-chirurgici per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno per i quali, alla data del 22 giugno 2001, non era conclusa la procedura di rinnovo;

Considerata pertanto la necessità di procedere all'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista dalla norma in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1, 2 e 3 al decreto dirigenziale 22 giugno 2001 riguardanti l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, restano in vigore.

Art. 2.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate.

2. Le confezioni dei lotti dei medicinali di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.

3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura «La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Art. 3.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate.

2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.

3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura «La vendita è soggetta a ricetta medico-veterinaria ripetibile».

Art. 4.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 3 alle condizioni ivi riportate.

2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.

3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura «La vendita è soggetta a ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia».

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	NUMERO AIC	SPECIE DESTINAZIONE
Aquarium Munster - Germania	Aquaristica srl	Aquarium Munster - Germania	Dessamor	Acriflavina cloridrato etacridina lattato blu di metilene	Soluzione	15764	Flacone vetro da 20 ml Flacone vetro da 100 ml	103519017 103519029	Pesci ornamentali d'acquario
Aquarium Munster - Germania	Aquaristica srl	Aquarium Munster - Germania	Faunamor	Acriflavina cloridrato blu di metilene violetto di genziana verde malachite	Soluzione	15765	Flacone vetro da 20 ml Flacone vetro da 100 ml	103518015 103518027	Pesci ornamentali d'acquario
Copyr SpA		Vebi sas	No-Fleas	Estratto di piretro	Shampoo	1414	Flacone PE da 100 ml Flacone PE da 200 ml Flacone PE da 250 ml Flacone PE da 300 ml Flacone PE da 400 ml Flacone PE da 500 ml Flacone PE da 1 L	103534018 103534020 103534032 103534044 103534057 103534069 103534071	Cani
Fedis srl		Vebi sas	Pul-Pid	Estratto di piretro	Polvere	7659	Flacone PE da 100 g Flacone PE da 200 g Flacone PE da 375 g Flacone PE da 500 g Busta PE da 1 Kg Busta AL-PE-PES da 10g	103528016 103528028 103528030 103528042 103528055 103528067	Cani, gatti
ICF srl		ICF srl	Regarde GE	Estratto di piretro	Emulsione	18219	Flacone PE da 25 ml Flacone PE da 50 ml Flacone PE da 100 ml Flacone PE da 125 ml Flacone PE da 150 ml Flacone PE da 175 ml Flacone PE da 200 ml Flacone PE da 250 ml Flacone PE da 375 ml Flacone PE da 500 ml Flacone PE da 750 ml Flacone PE da 1 L	103331017 103331029 103331031 103331043 103331056 103331068 103331070 103331082 103331094 103331106 103331118 103331120	Cani, gatti
ICF srl		ICF srl	Impact	Estratto di piretro	Emulsione	18285	Flacone PE da 25 ml Flacone PE da 50 ml Flacone PE da 100 ml Flacone PE da 125 ml Flacone PE da 150 ml Flacone PE da 175 ml Flacone PE da 200 ml	103330015 103330027 103330039 103330041 103330054 103330066 103330078	Cani, gatti

ALLEGATO 1

TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	NUMERO AIC	SPECIE DESTINAZIONE
							Flacone PE da 250 ml Flacone PE da 375 ml Flacone PE da 500 ml Flacone PE da 750 ml Flacone PE da 1 L	103330080 103330092 103330104 103330116 103330128	
Istituto Candioli SpA		Nuova Tecnosol srl	Candio acar	Fenotrina Rotenone	Soluzione spray	07576	Bombola AL da 150ml	103329013	Uccelli da gabbia e da voliera
Laboratoires Moureau – Francia	Mondopharm srl	Laboratoires Biove – Francia	Animaline collare antipulci per gatti e antipulci antizecche per cani	Diazinone	Collare	13494	Collare per gatto da 14 g Collare per cane da 24 g Collare per cane taglia grande da 41 g	103514016 103514028 103514030	Cani, gatti
Laboratoires Moureau – Francia	Mondopharm srl	Laboratoires Biove – Francia	Parassicid collare antipulci per gatti e antiparassitario per cani	Diazinone	Collare	14563	Collare per gatto da 15 g Collare per cane da 27 g Collare per cane taglia grande da 40 g	103516011 103516023 103516035	Cani, gatti
Laboratoires Moureau – Francia	Mondopharm srl	Laboratoires Biove – Francia	Ritz collare antiparassitario per cani e antipulci per gatti	Diazinone	Collare	14560	Collare per gatto da 15 g Collare per cane da 27 g Collare per cane taglia grande da 40 g	103517013 103517025 103517037	Cani, gatti
Laboratoires Moureau – Francia	Mondopharm srl	Laboratoires Biove – Francia	Mamy collare antizecche antipulci per cani e antipulci per gatti	Diazinone	Collare	10510	Collare per gatto da 14 g Collare per cane da 24 g Collare per cane taglia grande da 41 g	103515019 103515021 103515033	Cani, gatti
Laboratoires Vétérinaires I.C.C. – Francia	Arkofarm srl	Laboratoires Arkopharma - Francia	Wind spray antiparassitario per cani e gatti	Tetrametrina	Soluzione	18233	Flacone PVC da 200 ml	103328011	Cani, gatti
Laboratoires Vétérinaires I.C.C. – Francia	Arkofarm srl	Laboratoires Arkopharma - Francia	Wind Shampoo antiparassitario per cani e gatti	Tetrametrina	Shampoo	18231	Flacone PVC da 200 ml	103327019	Cani, gatti
Seven seas Ltd – Regno Unito	Chifa srl	Seven seas Ltd – Regno Unito	Vetzyme Insecticidal Powder	Estratto di piretro	Polvere	9699	Flacone PE da 50 g	103531012	Cani, gatti

ALLEGATO 2									
TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	NUMERO AIC	SPECIE DESTINAZIONE
Fedis srl		Vebi sas	Dogacron	Malathion	Polvere	5810	Flacone PE da 100 g Flacone PE da 200 g Flacone PE da 375 g Flacone PE da 500 g	103529018 103529020 103529032 103529044	Cani, gatti

ALLEGATO N°3										
TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	N° AIC	SPECIE DESTI NAZIONE	TEMPO ATTESA
Copyr Spa		I.R.C.A Service Spa	Diazal	Diazinone	Concentrato emulsionabile	11625	Flacone vetro 100 ml Flacone vetro 1 L Flacone PET 100 ml Flacone PET 1 L Flacone poliammide/HPDE 100 ml Flacone poliammide/HPDE 1 L	103520019 103520021 103520033 103520045 103520058 103520060	Cani, gatti Ovini	carni e latte 15gg

02A02816

DECRETO 25 febbraio 2002.

Modificazioni agli allegati 1 e 3 al decreto 22 giugno 2001 «Modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Considerato che si sono verificati alcuni errori in sede di impaginazione del testo;

Ritenuto opportuno, pertanto, apportare le necessarie correzioni all'elenco dei medicinali veterinari di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto 22 giugno 2001 citato in premessa, esclusivamente in riferimento alle denominazioni, alle confezioni e ai numeri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari di seguito elencati è così modificato:

ANTIPULCI SPRAY BOLFO - ditta Bayer S.p.a.:
bombola AL da 200 ml - A.I.C. n. 102989098;
bombola AL da 250 ml - A.I.C. n. 102989100;
bombola AL da 300 ml - A.I.C. n. 102989112;
bombola AL da 400 ml - A.I.C. n. 102989124;
bombola banda stagnata laccata da 200 ml - A.I.C. n. 102989050;
bombola banda stagnata laccata da 250 ml - A.I.C. n. 102989062;
bombola banda stagnata laccata da 300 ml - A.I.C. n. 102989074;
bombola banda stagnata laccata da 400 ml - A.I.C. n. 102989086;
bombola banda stagnata non laccata da 200 ml - A.I.C. n. 102989011;
bombola banda stagnata non laccata da 250 ml - A.I.C. n. 102989023;
bombola banda stagnata non laccata da 300 ml - A.I.C. n. 102989035;
bombola banda stagnata non laccata da 400 ml - A.I.C. n. 102989047;

NEGUVON, ditta Bayer S.p.a.:
barattolo polipropilene da 50 g - A.I.C. n. 103068019;
barattolo polipropilene da 75 g - A.I.C. n. 103068021;
barattolo polipropilene da 100 g - A.I.C. n. 103068033;
barattolo polipropilene da 200 g - A.I.C. n. 103068045;
barattolo AL da 50 g - A.I.C. n. 103068058;
barattolo AL da 75 g - A.I.C. n. 103068060;
barattolo AL da 100 g - A.I.C. n. 103068072;
barattolo AL da 200 g - A.I.C. n. 103068084;
busta AL da 50 g - A.I.C. n. 103068096;
busta AL da 75 g - A.I.C. n. 103068108;
busta AL da 100 g - A.I.C. n. 103068110;
busta AL da 200 g - A.I.C. n. 103068122;
busta PE in contenitore polipropilene da 50 g - A.I.C. n. 103068134;
busta PE in contenitore polipropilene da 75 g - A.I.C. n. 103068146;
busta PE in contenitore polipropilene da 100 g - A.I.C. n. 103068159;
busta PE in contenitore polipropilene da 200 g - A.I.C. n. 103068161;
barattolo banda stagnata da 50 g - A.I.C. n. 103068173;
barattolo banda stagnata da 75 g - A.I.C. n. 103068185;
barattolo banda stagnata da 100 g - A.I.C. n. 103068197;
barattolo banda stagnata da 200 g - A.I.C. n. 103068209;

PARASSICID FORTE - ditta Dottor Formenti S.p.a.:
flacone politene da 100 g - A.I.C. n. 103205023;
6 bustine da 10 g - A.I.C. n. 103205011;

NEO FORACTYL SPRAY - ditta Dottor Formenti S.p.a.:
bombola da 200 ml - A.I.C. n. 103249013
bombola da 250 ml - A.I.C. n. 103249025;
bombola da 300 ml - A.I.C. n. 103249037;
bombola da 500 ml - A.I.C. n. 103249049;

PIUMEDORO POLVERE - ditta Dottor Formenti S.p.a.:
flacone PE da 25 g - A.I.C. n. 103206013;
flacone PE da 50 g - A.I.C. n. 103206025;
flacone PE da 100 g - A.I.C. n. 103206037;

RESOLUTION GOCCE - ditta Farmaceutici Formenti S.p.a.:
flacone vetro da 15 ml - A.I.C. n. 103252019;
flacone vetro da 25 ml - A.I.C. n. 103252021;
flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103252033;

KICH-OUT GOCCE - ditta Prodotti Formenti S.r.l.:
flacone vetro da 15 ml - A.I.C. n. 103251017;
flacone vetro da 25 ml - A.I.C. n. 103251029;
flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103251031.

Art. 2.

L'allegato 3 al decreto 22 giugno 2001 citato in premessa, esclusivamente in riferimento alle denominazioni, al produttore, alle confezioni e ai numeri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari di seguito elencati è così modificato:

APE POLVERE ANTIPARASSITARIA PER CANI E GATTI - ditta Laboratoires Veterinaires ICC - Francia;

produttore: Laboratoires Arkopharma - Francia;

APE SPRAY ANTIPARASSITARIO PER CANI E GATTI - ditta Laboratoires Veterinaires ICC - Francia;

produttore: Laboratoires Arkopharma - Francia;

APE SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI E GATTI - ditta laboratoires Veterinaires ICC - Francia;

produttore: Laboratoires Arkopharma - Francia;

K.O. SPRAY ANTIPARASSITARIO AD AZIONE RAPIDA PER CANI - ditta Friskies Italia S.p.a.:

bombola acciaio banda stagnata da 200 ml - A.I.C. n. 103162018;

bombola acciaio banda stagnata da 400 ml - A.I.C. n. 103162022;

ZYZEK SHAMPOO ANTIPARASSITARIO - ditta ICF S.r.l.:

flacone PE da 100 ml - A.I.C. n. 103297014;
flacone PE da 150 ml - A.I.C. n. 103297026;
flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103297038;
flacone PE da 250 ml - A.I.C. n. 103297040;
flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103297053;
flacone PE da 750 ml - A.I.C. n. 103297065;
flacone PE da 1 l - A.I.C. n. 103297077;
flacone PE da 5 l - A.I.C. n. 103297089;

ZYZEK PLUS - ditta ICF S.r.l.:

flacone PE da 100 ml - A.I.C. n. 103296012;
flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103296024;
flacone PE da 250 ml - A.I.C. n. 103296036;
flacone PE da 375 ml - A.I.C. n. 103296048;
flacone PE da 400 ml - A.I.C. n. 103296051;
flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103296063;
flacone PE da 1 l - A.I.C. n. 103296075;
flacone PE da 5 l - A.I.C. n. 103296087.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A02817

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2002.

Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 29 marzo 1974 con il quale sono state attuate le norme, di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio, così come emendata dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i veicoli a motore ed i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 203 del 10 agosto 2000;

Visto il regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 32 del 1º febbraio 2002;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «veicolo», i veicoli a motore definiti nell'allegato II, parte A, al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998;

b) «dispositivo di protezione antincastro anteriore», un dispositivo di protezione antincastro ante-

riore previsto come parte di un veicolo e che può essere omologato come entità tecnica a norma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° agosto 2002, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non è consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero;

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione di veicoli o vietare la vendita e la immissione in servizio di dispositivi antincastro anteriore in quanto entità tecniche,

se i veicoli o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 10 agosto 2003, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica, e

b) immatricolare, vendere, e immettere in circolazione veicoli nuovi o vendere e immettere in servizio dispositivi di protezione antincastro anteriori, in quanto entità tecniche, nuovi,

se le prescrizioni del presente decreto non sono rispettate.

3. Le disposizioni amministrative relative all'omologazione CE sono contenute nell'allegato I al presente decreto.

4. L'ambito di applicazione del presente decreto e le prescrizioni tecniche applicabili per ottenere l'omologazione CE sono definiti nell'allegato II al decreto medesimo.

Art. 3.

1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1999, sono modificati ed integrati come segue:

a) il punto 2.3.4 dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«2.3.4. larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ...»;

b) nell'allegato I sono aggiunti i seguenti numeri:

«9.22. Protezione antincastro anteriore.

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione ed il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ...;

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ...»;

c) nella tabella della parte I dell'allegato IV è aggiunto il seguente punto:

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	n. L 203 del 10 agosto 2000, pag. 9					X	X»				

d) nella tabella della parte II dell'allegato IV è aggiunto il seguente punto:

Oggetto	Numero del regolamento di base	Serie di emendamenti	Supplemento	Errata corrige[(2)]
«57. Protezione antincastro anteriore	93	—	—	—»

Art. 4.

1. L'elenco degli allegati e gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

1.1. Domanda di omologazione CE di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

1.1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE riguardante un dispositivo di protezione antincastro anteriore, in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del dispositivo.

1.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.1.3. Un campione rappresentativo del tipo di dispositivo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Se lo considera necessario, il servizio tecnico può richiedere un altro campione. Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

1.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche.

1.2.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

1.2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare e un dispositivo di protezione antincastro anteriore da installare, omologato come entità tecnica, devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

1.3. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.

1.3.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

1.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. In presenza dei requisiti del caso, l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

2.2.1. nell'appendice 4 per un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;

2.2.2. nell'appendice 5 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda l'installazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entità tecnica;

2.2.3. nell'appendice 6 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.

2.3. A norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Un Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o un altro tipo di veicolo.

3. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE DELLE ENTITÀ TECNICHE

3.1. Tutti i dispositivi di protezione antincastro anteriore conformi al tipo omologato in quanto entità tecnica a norma della presente direttiva devono recare il marchio di omologazione CE.

3.2. Il marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	24	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

Esso deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 2000/40/CE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione antincastro anteriore in modo da essere indelebile e chiaramente leggibile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 7.

4. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato a norma della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1. I provvedimenti diretti a garantire la conformità della produzione sono adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

relativa all'omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

sul quale deve essere montato il dispositivo, nella misura in cui riguardano la protezione antincastro anteriore

1.1. Tipo di veicolo(i) e categoria ([1]), se del caso: ....

1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile: ....

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL DISPOSITIVO

2.1. Descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio): ....

2.2. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio: ....

2.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova rispetto al dispositivo: ....

Data, fascicolo

([1]) Come definita nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ([1]) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...

0.2. Tipo: ...

0.2.1. Designazione (i) commerciale (i), se disponibile: ...

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): ...

0.3.1. Posizione della marcatura: ...

0.4. Categoria del veicolo ([c]): ...

0.5. Nome e indirizzo del construttore: ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ...

2. MASSE E DIMENSIONI ([e])
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sul punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ...

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([y]) (massima e minima per ogni variante): ...

([1]) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.2. Materiali e modo di costruzione: ....

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ....

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ....

Data, fascicolo

Appendice 3

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (¹) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (ᵇ): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (ᶜ): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

2. MASSE E DIMENSIONI (ᵉ)
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ....

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (ʸ) (massima e minima per ogni variante): ....

(¹) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.2. Materiali e modo di costruzione: ....

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ....

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ....

9.22.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo: ....

Data, fascicolo

Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).
(3) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazione (se necessarie): cfr. *addendum*

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum* ....

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ..., concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../...CE)

1. Altre informazioni

1.1. Costruzione

1.1.1. Materiale: ....

1.1.2. Modo di fissaggio: ....

1.1.3. Dimensione del dispositivo: ....

1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del o dei veicoli su cui deve essere montato il dispositivo: ....

1.3. Eventuali restrizioni di utilizzazione del dispositivo: ....

1.4. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di prova: ....

5. Osservazioni: ....

Appendice 5

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).
(3) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. *addendum*

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum*

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n: ... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione del dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato in quanto entità tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

1. Altre informazioni:

1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi:

1.4.1. Asse anteriore: ....

1.4.2. Asse posteriore: ....

1.4.3. Totale: ....

1.5. Numero di omologazione del dispositivo di protezione antincastro anteriore: ....

5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra) ....

Appendice 6

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione ([1])

— l'estensione dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([1]) ([2]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([1]) ([3]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.
([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).
([3]) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. *addendum*

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. *addendum*

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ..., concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

1. Altre informazioni

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le parti che assicurano la protezione anteriore:

1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi

1.4.1. Asse anteriore: ....

1.4.2. Asse posteriore: ....

1.4.3. Totale: ....

1.5. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di prova: ....

5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

Appendice 7

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

Il dispositivo di protezione antincastro anteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo omologato in Germania (e 1) a norma della presente direttiva (00), con il numero di omologazione di base 2439.

Le cifre sono puramente indicative.

ALLEGATO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva riguarda:

1.1.1. i dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie N_2 e N_3 (1);

1.1.2. i veicolo delle categorie N_2 e N_3 per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entità tecniche;

1.1.3. i veicoli delle categorie N_2 e N_3 per quanto riguarda la loro protezione antincastro anteriore.

1.2. I veicoli della categoria N_2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dalla presente direttiva.

1.3. Le prescrizioni della presente direttiva non riguardano:

1.3.1. i veicoli fuoristrada delle categorie N_2 e N_3;

1.3.2. i veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

2.1. «massa massima» del veicolo, la massa a carico massima tecnicamente ammissibile definita al punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.2. «veicolo scarico», il veicolo in ordine di marcia avente la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.3. «tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore», i dispositivi di protezione antincastro anteriore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: forma; dimensioni; fissaggio; materiali di cui al punto 1.1.3 dell'allegato I;

2.4. «protezione antincastro anteriore», la presenza sulla parte anteriore del veicolo di uno dei seguenti elementi:

un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore, oppure

carrozzeria, parti del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;

2.5. «tipo di veicolo», i veicoli che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

2.5.1. la larghezza dell'asse più avanzato misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;

---

(1) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

2.5.2. la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui ai punti applicabili della presente direttiva;

2.5.3. il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato installato sul veicolo;

2.5.4. la massa massima del tipo di veicolo.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate per ottenere l'omologazione a norma della presente direttiva sono quelle di cui ai punti 6, 8 e 10 e all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con le seguenti eccezioni:

3.1. Al punto 8.2, l'espressione «communication document contained in annex 1» va letta «EC type-approval certificate contained in Annex 1, Appendix 5».

3.2. Al punto 8.3, l'espressione tra parentesi quadre «(annex 1, item 9.)» va letta «(Annex I, Appendix 4, Addendum, Paragraph 1.4)».

3.3. Al punto 8.6, l'espressione tra parentesi quadre «(annex 1, item 8)» va letta «(Annex I, Appendix 1, Paragraph 2.3)».

3.4. Al punto 3.5.1 dell'allegato V, l'espressione «For applications pursuant to Part III» va letta «For applications pursuant to Annex I, Paragraph 1.3».

ALLEGATO III

Regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore ([1])

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica:

1.1.1. PARTE I: ai dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati su veicoli delle categorie N_2 e N_3 ([2]),

1.1.2. PARTE II: al montaggio, su veicoli delle categorie N_2 e N_3 ([2]), di dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati ai sensi della parte I del presente regolamento;

1.1.3. PARTE III: ai veicoli delle categorie N_2 e N_3, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, muniti di un dispositivo di protezione antincastro anteriore non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, o che sono stati progettati e/o equipaggiati in modo tale che i loro componenti assolvono la funzione di dispositivi di protezione antincastro anteriore.

1.2. I veicoli della categoria N_2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dal presente regolamento.

1.3. Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano:

1.3.1. ai veicoli fuoristrada delle categorie N_2G e N_3G ([2]);

1.3.2. ai veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. OBIETTIVO

Scopo del presente regolamento è di dotare i veicoli delle categorie M_1 e N_1 ([2]) di una protezione antincastro efficace in caso di collisione frontale con i veicoli di cui al paragrafo 1 del presente regolamento.

3. DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

3.1.1. «massa massima» del veicolo, la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (che può essere superiore alla «massa massima autorizzata» dall'amministrazione nazionale);

([1]) Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

([2]) Cfr. Risoluzione codificata sulla costruzione dei veicoli (R.E. 3, allegato 7) (TRANS/SC1/WP29/78/Amend. 3).

3.1.2. «peso massimo» del veicolo, la forza verticale (in newton) che deve essere esercitata per sostenere il medesimo veicolo caricato alla sua massa massima;

3.1.3. «veicolo a vuoto», il veicolo in ordine di marcia privo di occupanti e a vuoto, ma munito di carburante, liquido refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal costruttore del veicolo);

3.1.4. «omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore», l'omologazione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alle prescrizioni di cui al punto 7;

3.1.5. «tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore», i dispositivi che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: la forma, le dimensioni, il fissaggio, i materiali e i marchi di cui al punto 4.2;

3.1.6. «protezione antincastro anteriore», la presenza sulla parte anteriore del veicolo di:

3.1.6.1. un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore; oppure di

3.1.6.2. una parte della carrozzeria, di elementi del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;

3.1.7. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo:

- ai sensi della parte II del presente regolamento, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di un tipo omologato ai sensi della parte I del presente regolamento; oppure
- ai sensi della parte III del presente regolamento, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore;

3.1.8. «tipo di veicolo», i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

- la larghezza dell'asse più avanzato, misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;
- la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui alle parti applicabili del presente regolamento;
- il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato montato sul veicolo, se la domanda è stata presentata ai sensi della parte II del presente regolamento;
- la massa massima del tipo di veicolo.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1. La domanda di omologazione ai sensi di una parte del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del tipo di veicolo o dal fabbricante del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o dal loro mandatario.

4.2. Per ciascun tipo, alla domanda deve essere allegato quanto segue:

4.2.1. documentazione in triplice copia con una descrizione delle caratteristiche tecniche del tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore: le dimensioni, le linee e i materiali, se necessari ai fini del presente regolamento;

4.2.2. nel caso dei dispositivi di protezione antincastro anteriore un campione del tipo: su tutti i principali elementi del campione, aventi attinenza con la protezione antincastro anteriore, devono essere apposte in modo chiaro e indelebile la denominazione commerciale o la marca del richiedente e la designazione del tipo;

4.2.3. un veicolo o un dispositivo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato per ciascuna prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione;

4.2.4. per le domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento, può essere ammesso alle prove un veicolo che non presenta tutti i componenti propri del tipo, purché ciò non incida negativamente sulla protezione antincastro anteriore;

4.2.5. indicazione della posizione dei punti P_1, P_2 e P_3 di cui all'allegato 5. Per le domande presentate ai sensi della parte I del presente regolamento, si deve tenere conto delle prescrizioni della parte II.

4.3. Alle domande presentate ai sensi della parte II del presente regolamento deve essere allegato quanto segue:

4.3.1. un elenco dei dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati sul tipo di veicolo;

4.3.2. su richiesta delle autorità competenti, la scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento deve essere presentata per ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore da omologare.

4.4. Alle domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento devono essere allegate informazioni sul tipo di veicolo quale definito al punto 3.1.8.

4.5. Per trattare gli aspetti elencati di seguito, le autorità competenti devono seguire le procedure amministrative di cui all'allegato 6:

4.5.1. verifica dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti per assicurare un controllo efficace della conformità della produzione prima di rilasciare l'omologazione;

4.5.2. sanzioni in caso di non conformità della produzione;

4.5.3. modifica o estensione dell'omologazione di un tipo;

4.5.4. cessazione definitiva della produzione.

PARTE I — OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

5. OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

5.1. Se il dispositivo di protezione antincastro anteriore di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6, l'omologazione del tipo di dispositivo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.

5.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

6.1. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova stabiliti nell'allegato 5 del presente regolamento.

6.2. L'altezza della sezione trasversale della protezione antincastro anteriore non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N_2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N_3. Le estremità laterali della traversa non devono essere curvate in avanti né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno; questa condizione è soddisfatta se le estremità laterali della traversa sono arrotondate all'esterno con un raggio di curvatura di almeno 2,5 mm.

6.3. Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.

6.4. Le superfici estreme esterne dei dispositivi di protezione anteriore devono essere essenzialmente lisce o ondulate orizzontalmente; le teste bombate di bulloni o rivetti possono tuttavia sporgere dalla superficie per non più di 10 mm.

PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE DI TIPO OMOLOGATO

7. OMOLOGAZIONE DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO

7.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi della parte II del presente regolamento è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore e soddisfa le prescrizioni di cui al punto 8, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.

7.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

8. PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO

8.1. La massa massima del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione non deve superare il valore indicato nella scheda di comunicazione dell'omologazione di ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato e destinato ad essere montato sul veicolo in questione.

8.2. Il veicolo sul quale è montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali indicate nell'allegato 5, tenendo conto delle condizioni di prova e delle informazioni riportate nella scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 relativa al dispositivo di protezione antincastro anteriore.

8.3. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve essere montato sul veicolo in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo e la parte anteriore del dispositivo di protezione anteriore non superi 400 mm, meno la deformazione registrata (punto 9 dell'allegato 1), misurata su ciascuno dei punti su cui sono state applicate le forze di prova durante le prove di omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore, in conformità delle disposizioni della parte I del presente regolamento e annotate sulla scheda di comunicazione (cfr. figure 1 e 2).

8.4. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo.

8.5. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P_1 del dispositivo montato. Esteriormente a ciascun punto P_1, questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore del dispositivo non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore del dispositivo direttamente sotto il punto P_1, forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).

8.6. La distanza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alla parte I del presente regolamento e annotata nella scheda di comunicazione (punto 8 dell'allegato 1), non deve superare 445 mm, come indicato al punto 2 dell'allegato 5.

8.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore tra i due punti P_1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova, in conformità della parte I.

8.8. La larghezza del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare in alcun punto la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di più di 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di più di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.

PARTE III — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

9. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

9.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento è munito di una protezione antincastro anteriore che soddisfa le prescrizioni di cui al punto 10, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.

9.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

10. PRESCRIZIONI RELATIVE A UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

10.1. Ogni veicolo delle categorie N_2 o N_3 soddisfa la prescrizione di cui al punto 2 se è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore che non sia già stato omologato come entità tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, oppure se la parte anteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che i suoi elementi possono essere considerati, per forma e caratteristiche, quali elementi che assolvono le funzioni del dispositivo di protezione antincastro anteriore. Sono assimilati al dispositivo di protezione antincastro anteriore gli elementi la cui azione combinata soddisfa le prescrizioni che seguono.

10.2. La protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova indicati nell'allegato 5 del presente regolamento.

10.3. Per le domande presentate ai sensi della parte III del presente regolamento, l'altezza della sezione della traversa del dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I) non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N_2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N_3.

10.4. Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.

10.5. La protezione antincastro anteriore deve possedere resistenza sufficiente in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo dopo l'applicazione delle forze di prova (specificate nel presente allegato) e la superficie di contatto dell'asta di spinta non sia superiore a 400 mm.

10.6. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo.

10.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P_1. Esteriormente a ciascun punto P_1, questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore della protezione antincastro anteriore direttamente sotto il punto P_1, forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).

10.8. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore tra i due punti P1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova.

10.9. La larghezza della protezione antincastro anteriore non deve superare, in alcun punto, la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di più di 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato, misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di più di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.

Figura 1

La protezione antincastro anteriore comprende generalmente una traversa e raccordi con il telaio o con altri elementi strutturali.

Nota: La forma del dispositivo di protezione antincastro anteriore è presentata a titolo indicativo.

Figura 2

Dopo la prova
2000
Punti P
massimo 400
Dopo la prova
massimo 450 dopo la prova
massimo 445 in posizione di montaggio
Protezione antincastro anteriore nella forma più arretrata

Figura 3

1. Punto P_1
2. Parte anteriore del veicolo
3. Superficie che definisce il limite superiore del bordo inferiore inclinato alle estremità

ALLEGATO 1

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

....

....

....

concernente (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del regolamento n. 93 (parte I)

Omologazione n. .... Estensione n. ....

1. Denominazione commerciale o marca dell'entità tecnica: ....

2. Se necessario, tipo di veicolo(i) e categoria ai quali è destinata l'entità tecnica: ....

3. Massa massima del veicolo(i) su cui deve essere montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore: ......

4. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....

6. Caratteristiche dell'entità tecnica: ....

7. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio: ....

8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo: ....

9. Deformazione orizzontale e verticale massima di un punto di prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di prova: ....

10. Data in cui il dispositivo è stato presentato per le prove di omologazione: ....

11. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei dispositivi: ....

12. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

13. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

14. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2)

15. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ....

16. Ubicazione del marchio di omologazione: ....

17. Luogo: ....

18. Data: ....

19. Firma:: ....

Nome: ....

20. Alla presente comunicazione è allegato l'elenco dei documenti depositati (e disponibili) presso l'amministrazione che ha rilasciato l'omologazione.

21. Eventuali osservazioni: ....

---

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

(2) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 2

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

....

....

....

concernente (2): RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio del dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato ai sensi del regolamento n. 93 (parte II)

Omologazione n. .... Estensione n. ....

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo: ....

2. Tipo e categoria del veicolo(i): ....

3. Massa massima del veicolo(i): ....

4. Nome e indirizzo del costruttore: ....

5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

6. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le dimensioni e le linee: ....

7. Denominazione commerciale o marca del dispositivo di protezione antincastro anteriore e relativo numero di omologazione: ....

8. Data in cui il veicolo è stato presentato per le prove di omologazione: ....

9. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei veicoli: ....

10. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

11. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

12. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ([2]):

13. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ....

14. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo: ....

15. Luogo: ....

16. Data: ....

17. Firma: ....

    Nome: ....

18. Alla presente comunicazione è allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

19. Eventuali osservazioni: ....

([1]) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 3

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione:

. . . .

. . . .

. . . .

concernente (2):— RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

— ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

— RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

— REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

— CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore ai sensi del regolamento n. 93 (parte III)

Omologazione n. . . . . Estensione n. . . . .

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo: . . . .

2. Tipo e categoria del veicolo(i): . . . .

3. Massa massima del veicolo(i): . . . .

4. Nome e indirizzo del costruttore: . . . .

5. Se necessario, nome e indirizzo del mandatario del costruttore: . . . .

6. Caratteristiche degli elementi che assicurano la protezione anteriore: . . . .

7. Data in cui il veicolo è stato presentato per le prove di omologazione: . . . .

8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo: . . . .

9. Deformazione verticale e orizzontale massima di un punto di prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di prova: . . . .

10. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei veicoli: ....

11. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

12. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

13. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2):

14. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ....

15. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo: ....

16. Luogo: ....

17. Data: ....

18. Firma: ....

    Nome: ....

19. Alla presente comunicazione è allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

20. Eventuali osservazioni: ....

---

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

(2) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 4

Disposizioni relative ai marchi di omologazione

1. NUMERO DI OMOLOGAZIONE

1.1. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) indicano la serie di emendamenti comprendenti le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo.

1.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

1.3. Su ogni elemento di una serie conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in posizione visibile e, nel caso di un'entità tecnica, in un punto facilmente accessibile in posizione di montaggio e indicato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito come segue:

1.3.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([1]);

1.3.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 1.3.1;

1.3.3. un simbolo supplementare separato dal numero del presente regolamento mediante un tratto verticale e costituito dal numero romano che indica la parte del regolamento (I, II o III) ai sensi della quale il dispositivo o il veicolo sono stati omologati.

1.4. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato; in questo caso i numeri di regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato.

1.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

2.1. *Modello A*

a = minimo 8 mm

([1]) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Ulteriori numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico in cui avranno ratificato o aderito all'accordo relativo al riconoscimento dell'omologazione di accessori e parti dei veicoli; tali numeri saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.

2.1.1. Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato, per quanto concerne la protezione antincastro anteriore, nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II (montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 93, parte II, nella versione originaria.

2.2. *Modello B*

a = minimo 8 mm

2.2.1. Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II e del regolamento n. 31 ([1]). I numeri di omologazione indicano che, alla data delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 93 esisteva in versione originaria, mentre il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02.

([1]) Questo numero è fornito a titolo di esempio.

ALLEGATO 5

Condizioni e procedimenti di prova

1. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

1.1. Su richiesta del fabbricante, la prova può essere effettuata su:

1.1.1. un veicolo del tipo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; in questo caso devono essere osservare le condizioni di cui al punto 2; oppure

1.1.2. una parte del telaio del tipo di veicolo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; questa parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione; oppure

1.1.3. un banco di prova rigido.

1.2. Nei casi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3, le parti utilizzate per fissare il dispositivo di protezione antincastro anteriore sulla parte del telaio del veicolo o sul banco di prova rigido devono essere equivalenti a quelle che servono per trattenere il dispositivo sul veicolo.

1.3. Su richiesta del fabbricante e con l'autorizzazione del servizio tecnico, il procedimento di prova di cui al punto 3 può essere simulato mediante calcoli o altri metodi analoghi, a condizione che l'equivalenza sia dimostrata.

2. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI

2.1. Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte al punto 3.1, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal costruttore del veicolo.

2.2. Le dimensioni devono essere misurate come se il veicolo si trovasse nelle seguenti condizioni:

2.2.1. il veicolo è a vuoto;

2.2.2. il veicolo è fermo su una superficie piana, piatta, rigida e regolare;

2.2.3. le ruote anteriori sono in posizione diritta;

2.2.4. i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo;

2.2.5. i veicoli muniti di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo di regolazione automatica in funzione del carico si trovano nella condizione normale di marcia indicata dal costruttore.

3. PROCEDIMENTO DI PROVA

3.1. I punti P_1 si trovano alla distanza massima di 200 mm dai piani longitudinali tangenti ai punti più esterni dei pneumatici dell'asse anteriore, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo; i punti P_2 sono simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, a una distanza di 700-1 200 mm tra di loro. La posizione esatta deve essere indicata dal costruttore.

3.2. L'altezza dal suolo dei punti P_1 e P_2 è definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano la parte anteriore del dispositivo. Questa altezza non deve però superare 445 mm con il veicolo a vuoto. Il punto P_3 si trova sul piano longitudinale (verticale) mediano del veicolo (cfr. figura 1 del regolamento).

3.3. Le forze di prova sottoindicate devono essere applicate su ciascuno dei punti di prova nel corso di prove distinte effettuate con uno stesso veicolo o dispositivo oppure, su richiesta del costruttore/concessionario, su veicoli o campioni diversi.

3.3.1. Se la struttura e gli elementi del veicolo connessi con la protezione antincastro anteriore sono situati in modo sostanzialmente simmetrico al piano longitudinale mediano del veicolo, le prove sui punti P_1 e P_2 sono effettuate soltanto su un lato.

3.3.2. Durante la prova, le forze devono essere applicate il più rapidamente possibile e il dispositivo o il veicolo devono sopportare le forze indicate ai punti che seguono per almeno 0,2 secondi.

3.3.3. Sui due punti P_1 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50 % del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui è destinato il dispositivo, ma non superiore a 80×10^3 N.

3.3.4. Sui due punti P_2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 100 % del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui è destinato il dispositivo, ma non superiore a 160×10^3 N. Se il dispositivo non è continuo e si riduce nella zona della sezione trasversale tra i due punti P_2, le prove proseguono applicando sul punto P_3 una forza orizzontale uguale a quella applicata sui punti P_1.

3.4. Gli spostamenti orizzontali e verticali massimi registrati per ciascun punto di prova durante l'applicazione delle forze sopra indicate e lo spostamento più elevato sono indicati nella scheda di comunicazione.

3.5. Ogni volta che una prova pratica viene effettuata per verificare se le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono rispettate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

3.5.1. per le domande di omologazione presentate ai sensi della parte III, un dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I) deve essere raccordato al longheroni del telaio del veicolo o a ciò che li sostituisce o a una struttura che presenti caratteristiche equivalenti;

3.5.2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale mediano del veicolo, interponendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 250 mm (l'altezza e la larghezza esatte devono essere indicate dal costruttore) e di larghezza non superiore a 400 mm, i cui bordi verticali hanno un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm e il cui centro viene posto successivamente sui punti P_1, P_2 e P_3.

ALLEGATO 6

Conformità della produzione e altre procedure amministrative

1. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.1. I dispositivi di protezione antincastro anteriore e i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento.

1.2. Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni del punto 1.1, devono essere eseguiti gli opportuni controlli della produzione.

1.3. Il titolare dell'omologazione deve, in particolare:

1.3.1. assicurare l'esistenza di efficaci procedure di controllo della qualità dei veicoli o dei dispositivi;

1.3.2. avere accesso agli impianti di prova necessari per verificare la conformità al tipo omologato;

1.3.3. conservare i dati relativi ai risultati delle prove e i documenti allegati, che devono essere disponibili per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;

1.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, per controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche del veicolo o del dispositivo, tenuto conto delle variazioni inerenti alla produzione industriale;

1.3.5. garantire che per ciascun tipo di veicolo o dispositivo, siano eseguite prove e controlli sufficienti relativamente a dimensioni, materiali ed efficacia dei componenti che assolvono la funzione di protezione antincastro anteriore e di quelli che devono essere montati sul veicolo;

1.3.6. garantire che, per ogni serie di campioni o di provette da cui risulti la non conformità al tipo di prova considerata, si proceda a un nuovo campionamento e a una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

1.4. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione.

1.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove e della produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.

1.4.2. L'ispettore può prelevare a caso campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere stabilito in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

1.4.3. Quando il livello qualitativo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.4.2, l'ispettore può prelevare campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

1.4.4. L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento.

1.4.5. La frequenza normale dei controlli autorizzati dall'autorità competente è di una ogni due anni. Se, nel corso di una di tali ispezioni, vengono constatati risultati negativi, l'autorità competente deve prendere tutte le disposizioni necessarie per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

2. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra o se il dispositivo di protezione non ha superato le prove prescritte dal presente regolamento.

2.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, a mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

3. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

3.1. Qualsiasi modifica di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di veicolo deve essere comunicato al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del tipo. Detto servizio può:

3.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il dispositivo di protezione antincastro anteriore e il veicolo sono ancora conformi alle prescrizioni applicabili; oppure

3.1.2. richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

3.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, specificando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento a mezzo di una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

3.3. L'autorità competente che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

4. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di protezione antincastro anteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità competente informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

5. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.

02A02858

DECRETO 27 febbraio 2002.

Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive n. 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999, ai sensi del quale le modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il citato art. 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del quale con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive comunitarie già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni disciplinanti talune materie non regolate dall'allegato al medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto adottato in data odierna ai sensi del citato comma 3 dell'art. 3;

Visto inoltre il comma 2 del citato art. 3, ai sensi del quale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID (Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) 1997, quale è il presente decreto, è abrogato l'allegato 7, recante «Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)», al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante «Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato»;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'epigrafe dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1999, le parole «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995; i termini "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti con i termini "Stato membro"» sono soppresse.

Art. 2.

1. L'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. Per effetto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 1999, è abrogato l'allegato 7, recante «Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)», al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante «Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

PRESCRIZIONI GENERALI

3 (3) a) Aggiungere alle fine il seguente testo:

«Una miscela o una soluzione contenente una o più materie espressamente citate o classificate in una rubrica "n.a.s." e una o più materie non pericolose non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva se le caratteristiche di pericolosità della miscela o della soluzione sono tali da non rispondere ai criteri di alcuna classe (compresi quelli relativi agli effetti conosciuti per le persone).».

4 (8) Primo trattino: sostituire «nona» con «decima» e alla fine «Rev. 9»con «Rev. 10».

Aggiungere dopo il secondo trattino:

«— "codice IMDG", il codice marittimo internazionale delle merci pericolose pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) di Londra;

— "istruzioni tecniche dell'OACI/ICAO", le istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolse pubblicate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI/ICAO) di Montreal.».

7 (4) Inserire il termine «gassose, » prima di «liquide» ed eliminare la seconda frase.

15 (3) b) Al termine, aggiungere il seguente testo:

«... e per i veicoli su strada che trasportano merci pericolose alla rinfusa»

(5) Modificare il secondo capoverso come segue:

«Per il trasporto di cisterne o di merci pericolose alla rinfusa che, conformemente al marginale 10 500 da (2) a (5) dell'ADR, devono essere munite di pannelli, il numero di identificazione di pericolo deve inoltre essere inserito prima della designazione della merce nella lettera di vettura.»

17 Aggiungere una nuova lettera c) come segue:

«c) ai trasporti effettuati da imprese a corredo dell'attività principale, ad esempio per forniture di cantieri edili o di opere del genio civile, oppure per lavori di misurazione, riparazione e manutenzione, per quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e non superiori alle quantità massime indicate di seguito:

Categoria di trasporto	Materie o oggetti	Massima quantità totale per carro
0	Classe 1: 11°, 12°, 24°, 25°, 33°, 34°, 44°, 45° e 51° Classe 4.2: Materie appartenenti al gruppo a) o al gruppo di imballaggi I (1) Classe 4.3: dal 1° al 3° e dal 19° al 25° Classe 6.1: 1° e 2° Classe 6.2: 1° e 2° Classe 7: materie o oggetti del marginale 704, schede da 5 a 13 Classe 9: 2° b) e 3° Imballaggi vuoti non ripuliti, che hanno contenuto materie che figurano in questa categoria di trasporto.	0
1	Materie e oggetti che figurano sotto a) o che appertengono al gruppo di imballaggi I (1) e che non figurano nella categoria di trasporto 0, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 1: dal 1° al 10° (2), dal 13° al 23°, 26°, 27°, 29° dal 30° al 32° e 48° (2) Classe 2: gruppi T, TC (2), TO, TF, TOC e TFC dei valori vari ordinali Classe 4.1: dal 31° b) al 34° b) Classe 5.2: 1° b) al 4° b)	20

17 (*segue*)

Categoria di trasporto	Materie o oggetti	Massima quantità totale per carro
2	Materie e oggetti che figurano sotto b) o che appartengono al gruppo di imballaggi II (1) e che non figurano nelle categorie di trasporto 0, 1 o 4, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 1: dal 35° al 43° e 50° Classe 2: gruppo F dei vari ordinali Classe 6.1: materie e oggetti che figurano sotto c) dei vari ordinali Classe 6.2: 3°	300
3	Materie e oggetti che figurano sotto c) o che appartengono al gruppo di imballaggi III (1) e che non figurano nelle categorie di trasporto 2 o 4, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 2: gruppi A e O dei vari ordinali Classe 9: 6° e 7°	1 000
4	Classe 1: 46° e 47° Classe 4.1: 1° b) e 2° c) Classe 4.2: 1° c) Classe 7: materie e oggetti del marginale 704, schede da 1 al 4 Classe 9: 8° c) Imballaggi vuoti non ripuliti, che hanno contenuto materie pericolose, ad eccezione di quelle che figurano nella categoria di trasporto 0	Illimitata

(1) Gruppo di imballaggi delle raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
(2) Per i numeri di identificazione 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la massima quantità totale per carro è di 50 kg.

Nella tabella precedente per "massima quantità totale per carro" s'intende:

— per gli oggetti, la massa lorda in chilogrammi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);

— per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in chilogrammi;

— per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente in litri.

Per "capacità nominale del recipiente" s'intende il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole di gas compresso, per capacità nominale s'intende la capacità in litri d'acqua della bombola.

Se sullo stesso carro vengono trasportate merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto diverse, come quelle di cui alla tabella, la somma:

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per 50,

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per 3 e

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3

non deve essere superiore a 1 000.

Per l'applicazione delle presenti disposizioni non si deve tener conto dei liquidi o dei gas contenuti in normali serbatoi fissi dei mezzi di trasporto utilizzati per assicurare la propulsione dei veicoli o l'azionamento di speciali apparecchiature (ad esempio equipaggiamenti firgoriferi), o per garantire la sicurezza, di cui ai marginali 201 a (1), nota c), d), e), h), e 301a (5).

La presente deroga non si applica tuttavia ai trasporti effettuati da tali imprese per la propria fornitura o distribuzione esterna o interna.».

Le attuali lettere c) e d) diventano d) ed e).

18 Al posto di «1997» leggere «1999» (due volte).
Al posto di «1996» leggere «1998».

CLASSI DIVERSE

Marginali 135 (2), 232 (2), 322 (2), 422 (4), 452 (2), 492 (2), 522 (2), 567 (2), 622 (3), 672 (2), 822 (2) e 922 (3)

La parte di frase «... devono essere muniti delle stesse etichette di pericolo di quando erano pieni» deve essere completata ovunque come segue: «devono essere muniti delle stessi iscrizioni ed etichette di pericolo di quando erano pieni».

Marginali 301a (2), 401a (2), 471a (1), 501a (1), 551a (1), 601a (2), 801a (2), 901a (1)

Modificare come segue:

Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

Marginali 201a (3), 301a (3), 401a (3), 471a (2), 501a (2), 551a (2), 601a (3), 801a (3), 901a (2) e (4), primo o secondo capoverso

Il testo recita:

«Per il trasporto conformemente al o ai paragrafo(i) (x), ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

— i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN", oppure

— le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono essere inserite in un quadrato di almeno 100 mm di lato poggiato sulla punta; se le dimensioni del collo lo richiedono, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

CLASSE 1

101 Tabella 1: Prima della tabella inserire la nota seguente:

«*Nota:* Le materie della classe 1.1.A non sono ammesse al trasporto.»

Eliminare il termine «industriali» della descrizione delle seguenti materie:

5° Numero di identificazione 0059
17° Numero di identificazione 0439
39° Numero di identificazione 0440
47° Numero di identificazione 0441.

4° Aggiungere una nuova nota 3 al numero di identificazione 0143:

«*Nota:* 3. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di queste miscele nella classe 3 sulla base di prove della serie 2 e della serie 6 c), effettuate almeno su tre imballaggi pronti per il trasporto [cfr. marginale 300 (9)].»

Rinumerare le attuali note da 3 a 5 in note da 4 a 6, rispettivamente.

Numerare la nota del numero di identificazione 0150 in nota 1 e aggiungere la seguente nota 2:

«*Nota:* 2. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di questa miscela nella classe 4.1 sulla base di prove della serie 6 c), effettuate almeno su tre imballaggi pronti per il trasporto.»

102 (13) Modificare l'ultima frase nel modo seguente:

«Tali oggetti non imballati possono essere fissati su apposite culle o posizioni in gabbie da imballaggio o in altro dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di innesco in modo tale che, in condizioni normali di trasporto, non vi sia alcun lasco.»

Aggiungere un nuovo paragrafo (14) come segue:

«(14) Nel caso in cui tali oggetti esplosivi di grande dimensioni siano sottoposti a regimi di prove che rispondono alle finalità della presente direttiva nell'ambito delle prove di sicurezza del funzionamento e di validità cui sono soggetti e che tali prove di sicurezza siano state superate, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di tali oggetti ai sensi della presente direttiva.»

Rinumerare i paragrafi (14) e (15) in (15) e (16) rispettivamente.

105 (1) Inserire, prima dell'ultima frase del primo capoverso, il seguente testo:

«Nel caso di oggetti non imballati, l'iscrizione deve essere apposta su ciascun oggetto, sulla rispettiva culla o dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di innesco.»

(3) Sopprimere il seguente testo: «costituiti da una o più materie corrosive secondo i criteri della classe 8».

(1) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvere «in quantità limitate».

CLASSE 2

201

1° A Eliminare la nota 3.

1° O Eliminare la nota relativa al numero di identificazione 1014.

1° TO Spostare il testo «*2451 trifluoruro di azoto compresso*» dall'ordinale 1° TO all'ordinale 1° O.

2° A Inserire, prima del n. 1078, il seguente testo:

«*3337* *gas refrigerante R 404A* (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 44 % di pentafluoroetano e il 52 % di 1,1,1-trifluoroetano)

3338 *gas refrigerante R 407A* (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 20 % di difluorometano e il 40 % di pentafluoroetano)

3339 *gas refrigerante R 407B* (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 10 % di difluorometano e il 70 % di pentafluoroetano)

3340 *gas refrigerante R 407C* (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluoroetano)»

2° F Inserire, dopo il n. 1965, «*3354 gas insetticida infiammabile, n.a.s.*».

N. 1965: Suddividere l'elenco attuale delle miscele per inserirvi le seguenti miscele:

— inserire dopo «miscela A» il seguente testo:

«*la miscela A01* ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,516 kg/l;

la miscela A02 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,505 kg/l;»;

— inserire dopo «miscela A1» il seguente testo:

«*la miscela B1* ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 2,3 MPa (23 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,474 kg/l;

la miscela B2 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,463 kg/l;»;

— Modificare la nota 1 come segue:

«Per le miscele di cui sopra sono ammessi, per la denominazione delle materie, i seguenti nomi usati in commercio: butano per le miscele A, A01, A02 e A0, e propano per la miscela C.»

2° TF Inserire, prima del n. 3160, «*3355 gas isentticida tossico, infiammabile, n.a.s.*».

6° A Dopo il n. 3164 aggiungere una nuova nota:

«*Nota:* Gli oggetti destinati a fungere da ammortizzatori non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che ciascuno di essi:

a) sia dotato di un compartimento a gas di capacità non superiore a 1 litro e una pressione di carico non superiore a 50 bar;

b) abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carico a 20 °C;

c) sia fabbricato in un materiale che non si frammenti in caso di rottura;

d) in caso d'incendio, sia protetto contro la rottura mediante un fusibile o un dispositivo di decompressione che consenta di eliminare la pressione interna;

e) sia fabbricato in conformità di una norma di garanzia qualità che risulti accettabile all'autorità competente.».

Al termine inserire il seguente testo:

«*3353 generatori di gas per cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso*, o

3353 moduli di cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso, o

3353 pretensionatori di cinture di sicurezza che contengono gas compresso

201 *(segue)*

Nota: 1. Questa rubrica si applica agli oggetti utilizzati nei veicoli per la protezione individuale, come i generatori di gas per cuscini gonfiabili (air bag) o moduli di cuscini gonfiabili (air bag) o i pretensionatori delle cinture di sicurezza che contengono gas compresso o una miscela di gas compressi della classe 2, con o senza quantità ridotta di materiale pirotecnico. Per gli insiemi contenenti materiale pirotecnico gli eventuali effetti esplosivi devono essere circoscritti all'interno del recipiente a pressione, in modo tale che detti insiemi possano essere esclusi dalla classe 1, ai sensi della nota al marginale 100 (2) b), conformemente alla lettera a), punto ii), del paragrafo 16.6.1.4.7 del *Manuale delle prove e dei criteri, parte I*. Gli insiemi devono inoltre essere progettati o imballati a fini di trasporto in modo che, se si trovano immersi tra le fiamme, non vi sia rischio di frammentazione o di proiezione del recipiente a pressione. Un'analisi verrà effettuata a tal fine. Il recipiente a pressione deve soddisfare le condizioni richieste per il o i gas in esso contenuti.

Nota: 2. I cuscini gonfiabili (air bag) o i pretensionatori delle cinture di sicurezza installati su veicoli o elementi completi di veicolo (ad esempio piantoni dello sterzo, pannelli di portiere, sedili ecc.) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.»

207 (3) e

(4) Modificare come segue:

«(3) Sono ammessi come agenti di dispersione, componenti di tali agenti o gas di riempimento per i distributori di aerosol (*1950 aerosol*), i seguenti gas: i gas del 1° A, 1° O e 1° F, con l'esclusione del *2203* silano; i gas del 2° A e 2° F, con l'esclusione del metilsilano individuato dal numero di identificazione 3161 e il 1070 protossido di azoto del 2° O.

(4) Sono ammessi come gas di riempimento per le cartucce di gas del n. 2037 tutti i gas del 1° e del 2°, ad esclusione dei gas piroforici e dei gas molto tossici (ovvero i gas con una CL_{50} inferiore a 200 ppm).»

210 (1) a) Aggiungere un nuovo capoverso:

«Tuttavia, se tali imballaggi hanno una massa lorda massima uguale o inferiore a 2 kg, è sufficiente che essi soddisfino le "Condizioni generali di imballaggio" del marginale 1500 (1), (2) e da (5) a (7).»

212 (1) Aggiungere «, rispettivamente le norme» dopo «direttive» e alla fine:

«— per le aperture: norma EN 849:1996 Bombole trasportabili per gas – Valvole per bombole – Specifiche e prove di tipo.»

213 (2) Al posto di «(riservato)» leggere «norma EN 962:1996 Bombole trasportabili per gas – Cappellotti chiusi e cappellotti aperti di protezione delle valvole delle bombole per gas industriali e medicali – Progettazione, costruzione e prove» e modificare il testo precedente come segue «se è applicata la seguente norma».

223 (2) Modificare il terzo trattino della nota a piè di pagina nel modo seguente:

«per la rubrica *1965* idrocarburi gassosi in miscela, liquefatti, n.a.s. del 2° F: miscela A o butano, miscela A01 o butano, miscela A02 o butano, miscela A0 o butano, miscela A1, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C o propano».

(3) Modificare come segue:

(3) Si ritengono soddisfatte le disposizioni del paragrafo (1), ad esclusione della lettera b), se sono rispettate le parti corrispondenti della norma seguente: EN 1089-1:1996 Bombole trasportabili per gas – Identificazione della bombole (escluso GPL) – Parte 1: Marcatura».

226 (1) Modifica analoga a quella del 223 (2), ma in corsivo.

250 1° TO Spostare «*2541 trifluoruro di azoto compresso*» dal 1° TO al 1° O e modificare il dato relativo al periodo da «5» a «10».

2° A Inserire, prima del n. 1078, il seguente testo:

«*3337* *gas refrigerante* R 404A/(1), (2), (3), (5)/-/3,6/10/0,82/-

3338 *gas refrigerante* R 407A/(1), (2), (3), (5)/-/3,6/10/0,94/-

3339 *gas refrigerante* R 407B/(1), (2), (3), (5)/-/3,6/10/0,93/-

3340 *gas refrigerante* R 407C/(1), (2), (3), (5)/-/3,6/10/0,95/-».

Aggiungere una prima riga al numero di identificazione 3220 contenente le seguenti indicazioni: «(1), (2), (3), (5)/-/3,6/10/0,72/g».

2° F Inserire, prima del n. 1965, il seguente testo:

«*3354 gas insetticida infiammabile, n.a.s.*/(1), (2), (3), (5)/-/-/10/-/n»

250
(segue)

Per il n. 1965 moditcare la tabella come segue:

«1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s., quali	(1) (2) (3) (5)			10	(*)	m, n
	miscela A	(1) (2) (3) (5)		1,0	10	0,50	
	miscela A01	(1) (2) (3) (5)		1,5	10	0,49	
	miscela A02	(1) (2) (3) (5)		1,5	10	0,48	
	miscela A0	(1) (2) (3) (5)		1,5	10	0,47	
	miscela A1	(1) (2) (3) (5)		2,0	10	0,46	
	miscela B1	(1) (2) (3) (5)		2,5	10	0,45	
	miscela B2	(1) (2) (3) (5)		2,5	10	0,44	
	miscela B	(1) (2) (3) (5)		2,5	10	0,43	
	miscela C	(1) (2) (3) (5)		3,0	10	0,42»	

(*) Cfr. la nota alle fine della tabella.

2° TF Inserire, prima del n. 3160, il seguente testo:

«*3355 gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.*/(1), (2), (3), (5)/-/-/5/-/n».

2° TC Numero di identificazione 2194: Sostituire nella colonna relativa alla pressione di prova (MPa) «2,0» con «3,6» e nella colonna relativa al grado di riempimento (kg/l) «1,3» con «1,46».

Dopo la tabella inserire la seguente nota:

«*Nota:* Per le miscele di gas del 2° F, 1965, la massa massima del contenuto per litro di capacità si ottiene come segue:

CLASSE 3

300 (2) *Nota 1:* aggiungere: «ma inferiore o uguale a 100 °C» dopo «superiore a 61 °C».

300 (9) Aggiungere un nuovo punto (9) come segue:

«(9) La nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile con un tenore massimo del 30 % (massa) di nitroglicerina è stata inserita al numero di identificazione 3343 delle raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose. Non deve pertanto essere classificata o accettata per il trasporto come materia della classe 3, a meno che l'autorità competente non l'abbia autorizzata in base ai risultati delle prove della serie 2 e di una prova della serie 6, tipo c), del *Manuale delle prove e dei criteri, parte I,* effettuate sui colli pronti per il trasporto. L'autorità competente determina l'ordinale e il gruppo in base al grado effettivo di pericolo e al tipo di imballaggio utilizzato per la prova della serie 6, tipo c) (cfr. anche il marginale 101, 4°, numero di identificazione 0143).»

301 2° a) e

b) Inserire il seguente testo prima del n. 1993:

«*3336 mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.*, o

3336 mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.»

3° b) Alla rubrica «Idrocarburi» modificare il n. 1307 come segue:

«*1307 xileni*»

Alla rubrica «Alcoli» sostituire «*1105 alcool amilici*» con «*1105 pentanoli*».

Alla rubrica «Materie solforate» aggiungere il seguente testo alla fine:

«*3336 mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.*, o

3336 mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.»

23° Eliminare «*2401 piperidina*».

31° c) Nota: modificare come segue:

«*Nota:* In deroga al marginale 300 (2) il carburante diesel, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero) aventi un punto di infiammabilità superiore a 61 °C, ma inferiore o uguale a 100 °C, sono considerati come materie del 31° c), numero di identificazione 1202.»

Alla rubrica «Idrocarburi» modificare il n. 1307 come segue:

«*1307 xileni*»

Alla rubrica «Materie alogenate» inserire il seguente testo:

«*2344 bromopropani*»

Alla rubrica «Alcoli» sostituire «*1105 alcool amilici*» con «*1105 pentanoli*».

Alla rubrica «Materie solforate» aggiungere il seguente testo alla fine:

«*3336 mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.*, o

3336 mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.»

F Nella sezione F, modificare la nota 2 come segue:

«2. La classificazione di un pesticida in una delle rubriche del 41° deve essere fatta in funzione del componente attivo, dello stato fisico del pesticida e di ogni rischio secondario che lo stesso può presentare.»

41° Aggiungere prima di a):

«Le materie e i preparati utilizzati come pesticidi enumerati nel presente ord. e riportati di seguito devono essere classificati nei gruppi a) e b) come segue:».

Eliminare i numeri 2766, 2768, 2770 e 2774.

Modificare il 2772 come segue:

«*2772 pesticida tiocarbammato, liquido, infiammabile, tossico,* con un punto di infiammabilità inferiore a 23 °C».

Inserire il seguente testo dopo il n. 3024:

«*3346 acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, infiammabile, tossico,* con un punto di infiammabilità inferiore a 23 °C

3350 pesticida piretroide, liquido, infiammabile, tossico con un punto di infiammabilità inferiore a 23 °C».

71° Aggiungere una nuova nota 2; la nota attuale diventa nota 1:

«2. I carri-cisterna vuoti e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, contenenti materie del 61° c) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva se sono state adottate opportune misure per compensare gli eventuali rischi.»

301a (2) Modificare le lettere a), b) e c) come segue:

«a) le materie classificate alla lettera b) di ogni ordinale ad eccezione del 5° b) e delle bevande alcoliche del 3° b), fino a 1 litro per imballaggio interno e 12 litri per collo;

b) le bevande alcoliche del 3° b), fino a 1 litro per imballaggio interno;

c) le materie classificate al 5° b), fino a 1 litro per imballaggio interno e 20 litri per collo;».

308 (3) Nella seconda frase eliminare il seguente testo:

«nonché per le materie del 5° c)».

Modificare il testo fra parentesi nel modo seguente:

«(cfr. marginali 1512, da 1552 a 1554 e 1561)».

314 (1) Leggere il quarto capoverso come segue:

«Per il trasporto di materie e preparati utilizzati come pesticidi del 41°, la denominazione della merce deve comprendere la o le denominazioni tecniche (2) del o degli ingredienti attivi, per esempio *"2784 pesticida organofosfato liquido, infiammabile, tossico (Dimefos), 3, 41° b), ADR."*

(2) La denominazione tecnica di un pesticida deve essere il nome comunemente approvato dall'ISO (cfr. ISO 1750:1981, modificata), un altro nome che figura in "The WHO Recommended Classification oppure Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" o il nome dell'ingrediente attivo.».

315 (2) Sostituire l'espressione «carri chiusi» con «carri coperti».

CLASSE 4.1

400 (14) Aggiungere alla fine del secondo trattino il seguente testo:

«, ovvero che richiedono una regolazione della temperatura (cfr. marginale 401, E, nota).»

401 C Modificare la nota 2 come segue:

«2. La nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, solida, con più del 2 % ma con il 10 % al massimo (massa) di nitroglicerina e il tetranitrato di pentaeritrite in miscela, desensibilizzato, solido, con più del 10 % ma con il 20 % al massimo (massa) di pentrite sono stati inseriti rispettivamente ai numeri di identificazione 3319 e 3344 delle raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose. Queste materie sono ammesse al trasporto come materie della classe 4.1 solo se soddisfano alle prescrizioni dell'autorità competente. L'autorità competente dovrà determinare l'ordinale e il gruppo in base al grado effettivo di pericolo e al tipo di imballaggio utilizzato per la prova della serie 6, tipo c) (cfr. anche il marginale 101, 4°, numeri di identificazione 0143 e 0150).»

26° c) Sostituire la nota 2 con il seguente testo:

«2. I preparati di 5-mononitrato di isosorbide contenenti almeno il 30 % di coadiuvante di flemmatizzazione non infiammabile e non volatile non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.»

E Inserire la nota seguente sotto il titolo della sezione:

«*Nota:* Le materie autoreattive per le quali è richiesta la regolazione della temperatura non sono ammesse al trasporto [cfr. marginale 400 (14)].»

405 (5) Leggere la fine del capoverso come segue:

«... tutti i prodotti di decomposizione e i vapori che si sviluppano durante la decomposizione autoaccelerata o durante un'immersione completa nelle fiamme della durata di almeno un'ora applicando le formule di cui al marginale 5.3.6.3 delle appendici X e XI.

I grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GRV) che sono stati costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 secondo le prescrizioni di questo capoverso, ma che non sono conformi alle prescrizioni del capoverso applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzati.»

CLASSE 4.2

431 5° b)

e c) Inserire, prima del n. 3313 il seguente testo:

«*3341 diossido di tiourea*

3342 xantati».

31° Modificare il 2003 come segue:

«*2003 metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s.*, o

2003 metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.»

32° Modificare il 3049 come segue:

«*3049 alogenuri di metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s.*, o

3049 alogenuri di metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.»

Modificare il 3050 come segue:

«*3050 idruri di metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s.*, o

3050 idruri di metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.»

33° Modificare il 3203 come segue:

«*3203 composto organometallico piroforico idroreattivo, n.a.s.*»

436 Aggiungere un nuovo paragrafo (3) come segue:

«(3) Le materie di cui al 1° b) possono anche essere imballate in sacchi multipli di carta (5M1) e in sacchi multipli di carta resistenti all'acqua (5M2), secondo il marginale 1536.»

Rinumerare gli attuali paragrafi (3) e (4) in (4) e (5) rispettivamente.

437 Aggiungere un nuovo paragrafo (5) come segue:

«(5) Le materie di cui al 1° c) possono anche essere imballate in sacchi multipli di carta (5M1) secondo il marginale 1536. Per il 1362 carbone attivo, i sacchi multipli di carta devono essere a loro volta chiusi in sacchi o buste di plastica sigillati ermeticamente o imballati insieme su un pallet sotto una pellicola di plastica termoretrattile o elastica:»

Rinumerare l'attuale paragrafo (5) in paragrafo (6).

CLASSE 4.3

472 (3) e (4) Modificare come segue:

«(3) Gli imballaggi e i grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GRV) devono essere chiusi ermeticamente ... (il resto del testo è invariato).

(4) Secondo le disposizioni dei marginali 470 (3) e 1511 (2) o 1611 (2) devono essere utilizzati:

— imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto pericolose classificate sub a) di ogni ordinale;

— imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi III ..., o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per le materie... (il resto del testo è invariato).»

474 Inserire un nuovo paragrafo (3) come segue:

«(3) Le materie solide di cui al marginale 470 (10), degli ordinali 11°, 13°, 17° e 20° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622.».

482 (4) Modificare come segue:

«(4) I colli contenenti materie del 3°, dispersioni di metalli alcalini o alcalino-terrosi (al numero di identificazione 1391) dell'11° a) con un punto di infiammabilità non superiore a 61 °C o contenenti idruro di litio-alluminio in etere (numero di identificazione 1411) del 16° a) devono inoltre essere muniti di un'etichetta conforme al modello n. 3.»

486 (2) «472 (2)» diventa «472».

488 (3) Il testo recita:

«I carri, i carri-cisterna e i contenitori-cisterna contenenti materie di cui al marginale 482 da (3) a (7) portano inoltre sui due lati etichette conformi al suddetto marginale.»

CLASSE 5.1

501 27° b) Inserire, prima del n. 1479 il seguente testo:

«3356 *generatore chimico di ossigeno*».

Inserire la seguente nota:

«*Nota:* I generatori chimici di ossigeno (numero di identificazione 3356) che contengono materie comburenti e sono costituiti da un dispositivio di azionamento esplosivo possono essere ammessi al trasporto ai sensi del presente ordinale solo se sono esclusi dalla classe 1, conformemente alla nota del marginale 100 (2) b).

Il generatore senza imballaggio deve essere in grado di resistere a una prova di caduta da 1,8 m su una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale, nella posizione in cui rischia maggiormente di essere danneggiato, senza perdere il contenuto né avviarsi.

Se il generatore è dotato di un dispositivo di azionamento, deve disporre di almeno due sistemi di sicurezza efficaci che lo proteggano contro un azionamento accidentale.

A questi oggetti si applicano disposizioni particolari di imballaggio [cfr. marginale 507 (3)].»

502 (3) Modificare come segue:

«Secondo le disposizioni dei marginali 500 (3) e 1511 (2) o 1611 (2) devono essere utilizzati:

— imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto comburenti classificate sub a) di ogni ordinale;

— imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per . . . (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi III . . . o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per . . . (il resto del testo è invariato).»

506 Inserire un nuovo paragrafo (4) come segue:

«(4) Le materie solide di cui al marginale 500 (10), del 25° e 27° possono anche essere imballate:

a) in GRV metallici di cui al marginale 1622 o

b) in GRV di plastica rigida di cui al marginale 1624 o

c) in GRV compositi con recipiente interno di plastica secondo il marginale 1625, ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2, purché siano trasportati in carri coperti.»

507 Aggiungere un nuovo paragrafo (3) come segue:

«(3) I generatori di ossigeno del 27° b) devono essere trasportati in un imballaggio che soddisfi le disposizioni per il gruppo di imballaggio II e le condizioni elencate di seguito quando all'interno del collo viene azionato un generatore:

a) il generatore in questione non deve azionare altri generatori presenti all'interno del collo;

b) il materiale dell'imballaggio non deve infiammarsi;

c) la temperatura della superficie esterna del collo non deve superare 100 °C.»

512 (3) Leggere la prima frase del capoverso come segue:

«I colli contenenti materie del 2° e del 5°, nitrito di sodio del 23° c) (numero di identificazione 1 500) o materie del 29° o del 30° devono inoltre essere muniti di una etichetta conforme al modello n. 6.1.»

518 (2) Modifica analoga a quella del 512 (3) all'inizio della frase.

CLASSE 5.2

550 (3) Il testo viene così modificato (la nota rimane invariata):

«(3) I seguenti perossidi organici non sono ammessi al trasporto alle condizioni della classe 5.2:

a) perossidi organici di tipo A (cfr. *Manuale delle prove e dei criteri parte III*, paragrafo 20.4.3a)];

b) perossidi organici che richiedono una regolazione della temperatura (cfr. nota al marginale 551, lettera A), ovvero:

— perossidi organici di tipo B e C con una temperatura di decomposizione autoaccelerata ≤ 50 °C,

550 *(segue)*

— perossidi organici di tipo D che presentano un effetto violento o medio se riscaldati in confinamento e con una temperatura di decomposizione autoaccelerata ≤ 50 °C o che presentano un effetto scarso o nullo se riscaldati in confinamento e con una temperatura di decomposizione autoaccelerata ≤ 45 °C, e

— perossidi organici di tipo E ed F con una temperatura di decomposizione autoaccelerata ≤ 45 °C.»

(5) Aggiungere la seguente nota:

«*Nota:* I metodi di prova per determinare l'infiammabilità dei perossidi organici sono descritti al punto 32.4 del *Manuale delle prove e dei criteri, parte III.* Poiché i perossidi organici possono reagire violentemente se sono riscaldati, si raccomanda di determinare il loro punto di infiammabilità utilizzando campioni di dimensioni ridotte, conformemente alla descrizione della norma ISO 3679:1983.»

551

da 1 a 10 Nella colonna «Metodo di imballaggio» si deve sostituire «553» a «554».

9° b) Perossido di di-ter-butile: «32» è sostituito da «52» e «68» da «48».

555

(1) Aggiungere «di emergenza» dopo «dispositivo di decompressione».

(2) Modificare la rubrica «Acido periossiacetico stabilizzato, al massimo al 17 %» come segue:

— seconda colonna: aggiungere: «31HA1» e «31A»;

— terza colonna: sostituire «1 000» con «1 500» per il tipo di GRV 31H1 e aggiungere «1 500» per i tipi 31HA1 e 31A.

(3) Aggiungere «di decompressione» dopo l'espressione «dispositivi».

Modificare l'ultima parte della frase come segue:

«... tutti i prodotti di decomposizione e i vapori che si sviluppano durante la decomposizione autoaccelerata o durante un'immersione completa nelle fiamme della durata di almeno un'ora applicando le formule di cui al marginale 5.3.6.3 delle appendici X e XI.

I grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GRV) costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 secondo le prescrizioni di questo capoverso, ma che non sono conformi alle prescrizioni del capoverso applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzati.»

CLASSE 6.1

600

(2) Al termine, aggiungere il seguente testo:

«Le materie, soluzioni e miscele, ad esclusione delle materie e dei preparati utilizzati come pesticidi, che non soddisfano i criteri delle direttive del Consiglio 67/548/CEE (1) o 88/379/CEE (2), e relative modifiche, e che non sono classificate come molto tossiche, tossiche o nocive ai sensi delle direttive in questione, e delle relative modifiche, possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 6.1.

---

(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.»

601

12° c) Eliminare la voce: «*2666 cianacetato di etile*».

58° b) Spostare il «*2862 pentossido di vanadio*, sotto la forma non fusa», dalla b) alla lettera c).

F Al titolo F inserire la seguente nota 2:

«2. La classificazione di un pesticida sotto una delle rubriche dal 71° al 73° deve essere fatta in funzione dell'ingrediente attivo, dello stato fisico del pesticida e di ogni rischio secondario che lo stesso può presentare.»

Rinumerare la nota 2 come nota 3.

71° Eliminare i numeri 3000, 3002, 3004 e 3008.

Modificare il 3006 come segue:

«*3006 pesticida tiocarbammato liquido, tossico*».

Inserire il seguente testo dopo il n. 3026:
«*3348 acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico*
3352 pesticida piretroide liquido, tossico».

72° Eliminare i seguenti numeri: 2999, 3001, 3003 e 3007.

Modificare il 3005 come segue:

«*3005 pesticida tiocarbammato liquido, tossico, infiammabile*, avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C».

601 *(segue)*

Inserire il seguente testo dopo il n. 3025:

«3347 *acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile,* avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C

3351 *pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile,* avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C».

73° Eliminare i numeri: 2765, 2767, 2769 e 2773.

Modificare il 2771 come segue:

«2771 *pesticida tiocarbammato solido, tossico*».

Inserire il seguente testo dopo il n. 3027:

«3345 *acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico*

3349 *pesticida piretroide solido, tossico*».

Eliminare la tabella «Lista dei pesticidi correntemente utilizzati e dei numeri di identificazione corrispondenti» e le note relative alla tabella.

602

(3) Modificare come segue:

«(3) Secondo le disposizioni dei marginali 600 (3) e 1511 (2) o 1611 (2) devono essere utilizzati:

— imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto tossiche ... (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi III... o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato).»

606

Modificare il paragrafo (3) come segue:

«(3) Le materie solide di cui al marginale 600 (13) dei 12°, 17° ad esclusione del 1694 cianuro di bromobenzile, 23°, 25°, 32°, 33°, 34° ad esclusione del 1698 difenilamminecloroarsina, 35°, 36°, 41°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65°, 73° e 90° possono inoltre essere imballate in GRV metallici secondo il marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624, in GRV composti secondo il marginale 1625 o in GRV di legno con fodera stagna resistente ai polverulenti ai sensi del marginale 1627.

I GRV compositi dei tipi 11HZ2 e 21HZ2 o di legno devono essere trasportati in carri coperti.»

Inserire un nuovo paragrafo (4) come segue:

«(4) Le materie solide di cui al marginale 600 (13) del 26° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624 o in GRV composti secondo il marginale 1625, ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2.

I GRV compositi devono essere trasportati in carri coperti.»

614

Leggere il nono capoverso come segue:

«Per il trasporto di materie e di preparati utilizzati come pesticidi dal 71° al 73°, la denominazione della merce deve comprendere la o le denominazioni tecniche [2] del o degli ingredienti attivi ad esempio "2783 *pesticida organosfosforato solido, tossico* (propafos), 6.1, 73° c), RID."

[2] La denominazione tecnica di un pesticida deve essere il nome comunemente approvato dall'ISO (cfr. ISO 1750:1981, modificata), un altro nome che figura in «The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification» o il nome dell'ingrediente attivo.»

615

(2) Sostituire l'espressione «carri chiusi» con «carri coperti».

CLASSE 6.2

650

(6) Aggiungere il seguente testo dopo il primo capoverso:

«Ai fini della presente direttiva, i prodotti biologici sono così suddivisi:

a) prodotti contenenti agenti patogeni del gruppo di rischio 1; prodotti contenenti agenti patogeni in condizioni tali che la loro capacità di provocare una patologia è molto scarsa o nulla; prodotti di cui è provata l'assenza di agenti patogeni.

Le materie di questo gruppo non sono considerate materie infettive ai fini delle presenti prescrizioni;

650 (*segue*)

b) prodotti fabbricati e imballati in conformità delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati ai fini dell'imballaggio finale o della distribuzione, destinati all'impiego da parte del personale sanitario o di privati per cure sanitarie.

Le materie di questo gruppo non sono soggette alle prescrizioni applicabili a questa classe;

c) prodotti di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non soddisfano i criteri della precedente lettera b).

Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900, secondo i casi.»

Il secondo capoverso dell'attuale paragrafo (6) viene rinumerato come (7) e viene aggiunto il seguente nuovo capoverso al nuovo paragrafo (7):

«Ai fini della persente direttiva, i campioni di diagnostica sono così suddivisi:

a) campioni di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e campioni per quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni del gruppo di rischio 4. Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900 di questa classe, secondo i casi. I campioni trasportati al fine di svolgere le prove iniziali o di confermare la presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo;

b) campioni per i quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni dei gruppi di rischio 2 o 3. Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900 di questa classe, secondo i casi, salvo il caso in cui si applichino le condizioni del marginale 656. I campioni trasportati al fine di svolgere test normali di screening e di diagnosi precoce non collegati alla presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo.

Nota: I campioni non sono considerati come materie di questa classe se è provato che non contengono agenti patogeni.»

Eliminare la nota attuale e rinumerare l'attuale paragrafo (7) come paragrafo (8) e l'attuale paragrafo (8) come paragrafo (10).

Inserire un nuovo paragrafo (9) come segue:

«(9) Gli animali morti di cui è noto o per i quali vi sono buoni motivi per supporre che contengano una materia infettiva devono essere imballati, designati, segnalati e trasportati conformemente alle condizioni [2] stabilite dall'autorità competente del paese di origine [3]

[2] All'occorrenza esistono disposizioni in merito, ad esempio nella direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51).

[3] Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'autorità competente del primo paese membro della COTIF interessato dalla spedizione.»

653

(1) a) Aggiungere una seconda frase alla nota:

«I colli possono disporre di un sovraimballaggio conformemente alle disposizioni del marginale 9 (1); tale sovraimballaggio può contenere neve carbonica.»

656

Il testo recita:

«I campioni di diagnostica cui si applica il marginale 650 (7) b) non sono soggetti alle disposizioni del marginale 664 se vengono rispettate le seguenti condizioni:

(1) — i recipienti primari non contengono più di 100 ml;

— l'imballaggio esterno non contiene più di 500 ml;

— i recipienti primari sono stagni;

— l'imballaggio è conforme alle disposizioni di questa classe; non è tuttavia necessario sottoporlo a prove; oppure

(2) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996.»

661

(3) Nella seconda frase eliminare il testo «prodotti biologici e».

664

Modificare il secondo capoverso come segue:

«Per i campioni di diagnostica che sono presentati al trasporto alle condizioni del marginale 656 la designazione della merce deve essere: "Campione di diagnostica, contiene ...", iscrivendo la materia infettante che ha determinato la classificazione agli ordinali 2° o 3°.»

CLASSE 8

800 (3) Aggiungere una nuova lettera g) come segue:

g) Le materie, soluzioni e miscele che

1. non soddisfano i criteri delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, e delle rispettive modifiche, e che non sono classificate come corrosive ai sensi delle direttive in questione, e

2. non hanno effetti corrosivi sull'acciaio o sull'alluminio

possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 8.»

801 1° a) *Nota:* La seconda frase recita:

«Il triossido di zolfo puro ad almeno il 99,95 % senza inibitore (non stabilizzato) è escluso dal trasporto.»

32° c) Modificare il 2790 come segue:

«2790 *acido acetico in soluzione* contenente più del 10 % ma meno del 50 % di acido, in massa».

Sostituire «25 %» con «10 %» nella nota.

54° a) Inserire, prima del n. 2734 , il seguente testo:

«2401 *piperidina*».

65° a) Inserire, prima del n. 1759, il seguente testo:

«3147 *colorante solido corrosivo, n.a.s.*, o
3147 *materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.a.s.*»

65° b) La rubrica 1759 deve essere collocata alla fine.

802 (3) Modificare come segue:

«Secondo le disposizioni dei marginali 800 (3) b) e 1511 (2) o 1611 (2) devono essere utilizzati:

— imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto corrosive ... (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato);

— imballaggi del gruppo di imballaggi III ... o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato).»

803 Il primo comma recita:

«1052 acido fluoridrico anidro e 1790 acido fluoridrico contenenti più dell'85 % di fluoruro di idrogeno del 6° devono essere imballati ...».

L'ultimo comma recita:

«La massa massima del contenuto per le sostanze in questione non deve superare 0,84 kg per litro di capacità».

805 (1) *Nota:* 1. Modificare come segue:

«La durata ammissibile ... al trasporto delle materie del 2° a) e del 7° a) è di 2 anni ...».

Inserire due nuovi paragrafi (3) e (4) come segue:

«(3) Le materie solide di cui al marginale 800 (6), degli ordinali 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 56°, 65° e 75° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624, in GRV compositi secondo il marginale 1625 o in GRV di legno con fodera stagna resistente ai polverulenti ai sensi del marginale 1627.

I GRV compositi dei tipi 11HZ2 e 21HZ2 o di legno devono essere trasportati in carri coperti.

(4) Le materie solide di cui al marginale 800 (6) del 67° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624 o in GRV compositi secondo il marginale 1625, ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2.

I GRV compositi devono essere trasportati in carri coperti.»

806 (1) *Nota:* 2 ad d). Il testo recita ora:

«La durata ammissibile di utilizzazione dei recipienti destinati al trasporto di 2031 acido nitrico contenente più del 55 % di acido assoluto del 2° b) e di 1790 acido fluoridrico contenente più del 60 % di fluoruro di idrogeno del 7° b) è di 2 anni a partire dalla data della loro fabbricazione.»

812 (8) Aggiungere «2° a) 1.,» prima di «3° a)».

815 (1) Sostituire «2° a) 2.» con «2° a)».

(3) Sostituire l'espressione «carri chiusi» con «carri coperti».

CLASSE 9

900 (2) L'inizio dell'ultimo capoverso recita:

«Le materie e oggetti della classe 9, ad esclusione delle materie e oggetti degli ordinali 3°, da 5° a 7° e 14°, che sono enumerati . . .»

(3) Sostituire «ONU» con «relative al trasporto delle merci pericolose», eliminare «(a elettrolito liquido)» dopo «accumulatori» e aggiungere alla fine il seguente testo:

«, 3334 materia liquida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s. e 3335 materia solida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s.»

901 5° Inserire la seguente nuova nota 1:

«*Nota:* 1. Ogni tipo di pila o di batteria deve essere determinato al fine di rispondere ai criteri di attribuzione della classe 9 in funzione delle prove svolte in conformità del *Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione* 38.3.»

Eliminare l'attuale nota 3.

Rinumerare le note 1 e 2 attuali in note 2 e 3, rispettivamente.

Nota 3 (nuova): la seconda frase viene così modificata:

Sostituire «sfiato di sicurezza» con «dispositivo di protezione contro sovrapressioni interne» e «impedire una violenta rottura» con «escludere uno scoppio violento».

6° Modificare il finale della nota come segue:

«. . . accumulatori elettrici della classe 8 e pile al litio della classe 9.»

8° Modificare il 3268 come segue:

«3268 *dispositivi di gonfiaggio di cuscini gonfiabili (air bag)* pirotecnici o
3268 *moduli di cuscini gonfiabili (air bag)* pirotecnici o
3268 *pretensionatori di cinture di sicurezza* pirotecnici.»

Nota 1: Completare come segue:

«Se il dispositivo di gonfiaggio del cuscino gonfiabile (air bag) supera la prova 6 c) con risultati soddisfacenti, non è necessario ripetere la prova sul modulo di cuscino gonfiabile (air bag).»

Nota 2: Aggiungere «i pretensionatori delle» prima di «cinture di sicurezza» e «i sedili» dopo «porte».

G Al titolo «G. Materie trasportate a caldo», aggiungere una nuova nota 2 come segue:

«2. L'asfalto colato non è soggetto alle disposizioni previste dalla classe 9.»

La nota esistente diventa nota 1.

71° Aggiungere una nuova nota 2; la nota attuale diventa nota 1:

«*Nota:* 2. I carri-cisterna vuoti e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, contenenti materie del 20° c) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva se sono state adottate opportune misure per compensare gli eventuali rischi.»

906 (1) Sopprimere l'ultima frase della lettera c) e le due ultime frasi dell'ultimo capoverso.

914 (1) L'ultima frase della nota a piè di pagina recita:

«La denominazione tecnica di un pesticida deve essere il nome comune approvato dall'ISO (cfr. ISO 1750:1981, modificata), un altro nome che figura in "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" o il nome dell'ingrediente attivo.»

(2) Sostituire il testo «(cfr. nota 1 al 5° . . .)» con «(cfr. nota 2 al 5°. . .)».

APPENDICE I

1170 Eliminare il termine «industriali» nella voce «*Cariche cave industriali*» e nella nota relativa alle «*Cartucce per pozzi petroliferi*».

Aggiungere «n.a.s.» alla voce «*Materie esplosive molto poco sensibili (Materie ETPS)*».

APPENDICE V

1500 (8) Modificare l'ultima frase nel modo seguente:

«Tuttavia non si può trasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui sia prescritto uno sfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente o con l'accordo dell'autorità competente di un qualsiasi Stato membro.»

1510 (1) Nella definizione di «Imballaggio ricostruito», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire una nuova lettera b) come segue:

«b) un fusto di plastica:

i) ottenuto per conversione di un tipo di imballaggio ONU in un altro tipo ONU (ad esempio 1H1 in 1H2); oppure

ii) che abbia subito la sostituzione di elementi parte integrante della struttura.»

Nella definizione di «Imballaggio ricondizionato», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire una nuova lettera b) come segue:

«b) un fusto o una tanica di plastica:

i) ripulito in modo che i materiali costruttivi ritrovino il loro aspetto iniziale, con i vecchi contenuti completamente eliminati, come pure i rivestimenti esterni e le etichette;

ii) in cui tutti i giunti di tenuta che non fanno parte integrante dell'imballaggio siano stati sostituiti e

iii) che sia stato ispezionato dopo la pulizia; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano danni visibili, quali incrinature, pieghe, fessure, chiusure o filetti danneggiati o altri difetti importanti.»

(3) Dopo «Massa netta massima» aggiungere il seguente testo:

«Materie plastiche riciclate: materie recuperate da imballaggi industriali usati, ripuliti e preparati per essere trasformati in imballaggi nuovi. Le caratteristiche specifiche del materiale riciclato impiegato nella fabbricazione dei nuovi imballaggi devono essere garantite e attestate regolarmente nell'ambito di un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Il programma deve prevedere un adeguato attestato di selezione preventivo e la verifica che tutti i lotti di materie plastiche riciclate presentino un indice di fusione, una densità e una resistenza alla trazione adeguati e corrispondenti a quelli del tipo fabbricato a partire dal suddetto genere di materiale riciclato. Tra le informazioni di garanzia della qualità figurano obbligatoriamente dati sul materiale di imballaggio da cui provengono le materie plastiche riciclate e sul precedente contenuto degli imballaggi, qualora tale contenuto possa nuocere alle prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con il materiale stesso. Il programma di garanzia qualità applicato dal fabbricante di un imballaggio ai sensi del marginale 1500 (13) deve inoltre comprendere lo svolgimento di prove meccaniche della sezione IV della presente appendice su un modello tipo degli imballaggi fabbricati a partire da ciascun lotto di materie plastiche riciclate. Nel corso delle prove la resistenza all'impilamento può essere verificata con una prova adeguata di compressione dinamica piuttosto che attraverso la prova di impilamento prevista dal marginale 1555.»

1512 (1) c) ii) e d) Eliminare il seguente testo:

«nonché per gli imballaggi metallici leggeri a coperchio amovibile, destinati a contenere materie della classe 3, 5° c)».

(1) d) Aggiungere il seguente testo: «Questa disposizione non si applica agli imballaggi destinati a contenere materie degli ordinali 1° e 2° della classe 6.2.»

(7) Nell'ultimo esempio di marcatura eliminare il testo seguente:

«nonché per le materie della classe 3, 5° c)».

Negli esempi 3, 4, 5 e 7 sostituire «a)» con «a) i)».

L'esempio 6 recita:

«Per una cassa nuova in cartone destinata a contenere materie del 1° e 2° della classe 6.2:

4G/classe 6.2/92	a)i), b), c)iii) ed e)
S/SP-9989-ERIKSSON	f) e g)».

(8) Aggiungere un nuovo punto (8) come segue:

«(8) Gli imballaggi fabbricati con materie plastiche riciclate devono recare l'indicazione "REC" a lato delle marcature previste al presente marginale.»

1526 f) Nella seconda frase sostituire «Per gli imballaggi nuovi» con il seguente testo:

«Ad esclusione delle materie plastiche riciclate di cui al marginale 1510 (3)».

1551 (5) Aggiungere l'espressione «o medio» prima di «peso molecolare» nella nota alla fine.

(6) Aggiungere il testo seguente dopo il secondo trattino dall'inizio:

«e per le taniche di cui al marginale 1526 dei gruppi di imballaggio II e III e, se necessario, per gli imballaggi compositi di cui al marginale 1537 di polietilene a massa molecolare media, rispondenti alle seguenti specifiche:

— densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C, ≥ 0,940, secondo la norma 1183;

— indice di fusione a 190 °C/2,16 kg di carico: ≤ 0,5 g/10 min e ≥ 0,1 g/10 min, secondo la norma ISO 1133;

— indice di fusione a 190 °C/5 kg di carico: ≤ 3 g/10 min e ≥ 0,5 g/10 min, secondo la norma ISO 1133,».

Aggiungere la seguente frase alla fine:

«La procedura descritta nel presente paragrafo si applica anche agli imballaggi di polietilene ed alta densità, ad alto o medio peso molecolare, con superficie interna fluorurata.»

(7) Aggiungere l'espressione «o medio» prima di «peso molecolare» nella prima frase.

1552 (4) c) Eliminare:

«nonché per le materie della classe 3, 5° c)».

1553 (1)
e
1554 (1) Eliminare:

«gli imballaggi metallici leggeri con coperchio amovibile destinati a contenere le materie della classe 3, 5° c)».

1555 (4) Sostituire il terzo capoverso con il seguente testo:

«Gli imballaggi di plastica devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima di valutare il risultato.»

Allegato Integrare e modificare l'allegato come segue:

Sezione I

Aggiungere l'espressione «o media» prima di «massa molecolare» nel titolo.

Aggiungere il seguente testoalla lettera a):

«Nel caso di materie di riempimento i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene siano superiori a quelli della soluzione bagnante, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, secondo il marginale 1551 (6), ma con la materia di riempimento originale.»

Aggiungere il seguente testo alla lettera e):

«In questo caso la durata di utilizzo deve inoltre determinata osservando il grado di danneggiamento (ad esempio due anni per l'acido nitrico in concentrazione di almeno il 55 %).»

Sezione II

Modificare la nota 1 della classe 8, 61° (le soluzioni di ipocloriti) come segue:

«Prova da effettuare unicamente con sfiato. In caso di prove con l'acido nitrico come liquido standard, devono essere utilizzati uno sfiato e un giunto di tenuta resistenti agli acidi. Nel caso di soluzioni di ipocloriti sono ammessi sfiati e giunti di tenuta di uno stesso tipo costruttivo, ... (il resto del testo è invariato)».

APPENDICE VI

1601 (6) Modificare l'ultima frase nel modo seguente:

«Tuttavia non si può trasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui sia prescritto uno sfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente o con l'accordo dell'autorità competente di un qualsiasi Stato membro.»

(11) Sostituire l'espressione «carri chiusi» con «carri coperti».

1622 (3) Sopprimere il paragrafo e rinumerare gli attuali paragrafi da (4) a (8) in paragrafi da (3) a (7).

1662 Aggiungere un nuovo paragrafo (4) come segue:

«(4) a) Un GRV riempito prima della data di scadenza per la prova periodica di cui al paragrafo (2) può essere trasportato per un periodo massimo di tre mesi dopo la data in questione.

b) Inoltre, un GRV riempito prima della data di scadenza per la prova periodica di cui al paragrafo (2) può essere trasportato su autorizzazione dell'autorità competente, per un periodo massimo di sei mesi dopo la data in questione, onde consentire la restituzione delle materie di cui alla presente direttiva a fini di eliminazione o riciclaggio conformemente alle norme. Se le materie sono trasportate in grandi recipienti per trasporto alla rinfusa (GRV), alle suddette condizioni la lettera di vettura deve recare la seguente dicitura: *"Trasporto ai sensi del marginale 1662 (4) b)"*.»

Rinumerare l'attuale paragrafo (4) in paragrafo (5).

1663 (3) Aggiungere un nuovo paragrafo (3):

«(3) a) Un GRV riempito prima della data di scadenza per l'ispezione visiva di cui al paragrafo (2) può essere trasportato per un periodo massimo di tre mesi dopo la data in questione.

b) Inoltre, un GRV riempito prima della data di scadenza per l'ispezione visiva di cui al paragrafo (2) può essere trasportato su autorizzazione dell'autorità competente, per un periodo massimo di sei mesi dopo la data in questione, onde consentire la restituzione delle materie di cui alla presente direttiva a fini di eliminazione o riciclaggio conformemente alle norme. Se le materie sono trasportate in grandi recipienti per trasporto alla rinfusa (GRV), alle suddette condizioni la lettera di vettura deve recare la seguente dicitura: *"Trasporto ai sensi del marginale 1663 (3) b)"*.»

Rinumerare gli attuali paragrafi da (3) a (5) in paragrafi da (4) a (6) rispettivamente.

APPENDICE VIII

1802 f) Eliminare.

Liste I e III: Eliminare la colonna (f) «Codice NHM».

Prima della lista III al posto di «del RID» leggere «della presente direttiva».

1. Voci esistenti da mettere in grassetto, classificate sub a):

Liste I e III: 1565, 1575, 1626, 1680, 1689, 1713, 1905, 2316, 2471, 2630, 3048, 3095, 3096, 3260.

Lista II, classe 8: 3095, 3096, 3260.

Liste I, II e III: 1588.

2. Voci esistenti da eliminare:

Liste I e III: 2666

Liste I, II e III: 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3007, 3008.

Lista I: tutti i pesticidi che figurano nell'elenco dei pesticidi diffusi della tabella al titolo F dopo il 73° del marginale 601.

3. Voci esistenti che vengono trasferite:

Liste I e III:

883	2401	**Piperidina**	8,54 a)	8 + 3
25	2451	**Trifluoruro di azoto compresso**	2, 10	2 + 05 (+ 13)
60	2862	**Pentossido di vanadio**	6.1, 58 c)	6.1

1802
(segue)

4. Voci esistenti da modificare come segue:

Lista I:

Alla voce «Butano (nome commerciale)» aggiungere «A01, A02» dopo «A,».

Al n. 1105 **«alcool amilici»** sostituire con **«pentanoli»** (due volte).

Modificare il n. 1307 come segue: **«xileni»** (senza sinonimi) (due volte).

Per la rubrica 1965 **«Idrocarburi gassosi . . .»** e «miscela A, A0 . . .» aggiungere le miscele **«A01, A02, B1 e B2»**.

Modificare il n. 2790 **«acido acetico in soluzione»** come segue: «10 %» invece di «25 %» al 32 c) e alla voce ESENTATO (e alla nota del marginale 801, 32°).

Eliminare m-, o- e p-xilene e dimetilbenzene con il relativo riferimento.

Lista III:

Al n. 1105 **«pentanoli»** (due volte al posto di **«alcool amilici»**).

1307 **«xileni»** (due volte, senza sinonimi).

Modificare il n. 1965 **«Idrocarburi gassosi . . .»** aggiungendo le miscele **«A01, A02, B1 e B2»**.

2790 **«acido acetico in soluzione . . .»** «10 %» al posto di «25 %» al 32 c).

Liste I, II e III:

Modificare la voce **«Ditiocarbammato»** in **«Tiocarbammato»** ai numeri 2771, 2772, 3005 e 3006.

Aggiungere **«idroreattivi»** (due volte) ai numeri 2003, 3049, 3050 e 3203 prima di **«n.a.s.»**

Liste I e III:

0059, 0439, 0440 e 0441: cancellare il termine «industriali».

1391 e 1411: aggiungere «+ 3» nella colonna (e).

1500: nella colonna (a) sostituire «50» con «56» e aggiungere «+ 6.1» nella colonna (e).

2031: prima voce [2° a) 1.]: nella colonna (a) sostituire «88» con «885» e aggiungere «+ 05» nella colonna (a).

3319: nella colonna c) sostituire l'attuale testo con il seguente: «Nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, solida, n.a.s., con un tenore minimo del 2 % e massimo del 10 % (massa) di nitroglicerina: cfr. marginale 401, sezione C, nota 2».

5. Nuove voci da aggiungere:

Lista I:

Dopo «5-mononitrato d'isosorbide» aggiungere il seguente testo:

«5-mononitrato d'isosorbide, preparati contenenti almeno il 30 % di coadiuvante di flemmatizzazione non infiammabile e non volatile: cfr. marginale 401, 26° c), nota 2 . . . ESONERATI».

Dopo «Artifici . . .» aggiungere il seguente testo:

«Asfalto colato: cfr. marginale 901, nota 2, titolo G . . . ESONERATO».

Nella lista II, classe 6.1, alla voce «Rubriche n.a.s. specifiche o rubriche collettive specifiche» aggiungere all'inizio dei «pesticidi»:

«Pesticidi al fosfuro di alluminio 6.1, 43a)/642/3048/6.1».

1802
(segue)

Liste I e III:

aggiungere quanto segue:

Numero di identificazione del pericolo	Numero di identificazione della materia	Denominazione della materia o dell'oggetto	Classe, ordinale e, se il caso, lettera/gruppo	Etichette di pericolo
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
«30	2344	**bromopropani**	3, 31c)	3
	3334	materia liquida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s.	ESONERATA	
	3335	materia solida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s.	ESONERATA	
20	3337	**gas refrigerante R 404A** (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 44 % di pentafluoroetano e il 52 % di 1,1,1-trifluoroetano)	2,2 A	2 (+ 13)
20	3338	**gas refrigerante R 407A** (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 20 % di difluorometano e il 40 % di pentafluoroetano)	2,2 A	2 (+ 13)
20	3339	**gas refrigerante R 407B** (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 10 % di difluorometano e il 70 % di pentafluoroetano)	2,2 A	2 (+ 13)
20	3340	**gas refrigerante R 407C** (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluorometano)	2,2 A	2 (+ 13)
40	3341	**diossido di tiourea**	4.2, 5b)	4.2
40	3341	**diossido di tiourea**	4.2, 5c)	4.2
40	3342	**xantati**	4.2, 5b)	4.2
40	3342	**xantati**	4.2, 5c)	4.2
30/33	3343	nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, n.a.s., con un tenore massimo del 30 % (massa) di nitroglicerina	3, ...	3
44	3344	tetranitrato di pentaeritrite in miscela, desensibilizzato, solido, n.a.s., con più del 10 % ma con il 20 % al massimo (massa) di pentrite	4.1, ...	4.1
20	3353	generatori di gas per cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso	2,6 A	2
20	3353	moduli di cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso	2,6 A	2
20	3353	pretensionatori di cinture di sicurezza che contengono gas compresso	2,6 A	2
50	3356	generatore chimico di ossigeno	5.1 27 b)	5.1»

Liste I, II e III:

aggiungere quanto segue:

Numero di identificazione del pericolo	Numero di identificazione della materia	Denominazione della materia o dell'oggetto	Classe, ordinale e, se il caso, lettera/gruppo	Etichette di pericolo
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
«88	3147	**colorante solido corrosivo, n.a.s.**	8,65a)	8
88	3147	**materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.a.s.**	8,65a)	8
33	3336	**mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.**	3,2a)	3
33	3336	**mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.**	3,2a)	3

1802
(segue)

Numero di identificazione del pericolo	Numero di identificazione della materia	Denominazione della materia o dell'oggetto	Classe, ordinale e, se il caso, lettera/ gruppo	Etichette di pericolo
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
33	3336	**mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.**	3,2b)	3
33	3336	**mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.**	3,2b)	3
33	3336	**mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.**	3,3b)	3
33	3336	**mercaptani in miscela liquida, infiammabili, n.a.s.**	3,3b)	3
30	3336	**mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.**	3,31c)	3
30	3336	**mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.**	3,31c)	3
66	3345	**acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico**	6.1, 73a)	6.1
60	3345	**acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico**	6.1, 73b)	6.1
60	3345	**acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico**	6.1, 73c)	6.1
336	3346	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, infiammabile, tossico**	3,41a)	3 + 6.1
336	3346	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, infiammabile, tossico**	3,41b)	3 + 6.1
663	3347	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72a)	6.1 + 3
63	3347	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72b)	6.1 + 3
63	3347	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72c)	6.1 + 3
66	3348	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico**	6.1, 71a)	6.1
60	3348	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico**	6.1, 71b)	6.1
60	3348	**acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico**	6.1, 71c)	6.1
66	3349	**pesticida piretroide solido, tossico**	6.1, 73a)	6.1
60	3349	**pesticida piretroide solido, tossico**	6.1, 73b)	6.1
60	3349	**pesticida piretroide solido, tossico**	6.1, 73c)	6.1
336	3350	**pesticida piretroide liquido, infiammabile, tossico**	3, 41a)	3 + 6.1
336	3350	**pesticida piretroide liquido, infiammabile, tossico**	3, 41b)	3 + 6.1
663	3351	**pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72a)	6.1 + 3
63	3351	**pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72b)	6.1 + 3
63	3351	**pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile**	6.1, 72c)	6.1 + 3
66	3352	**pesticida piretroide liquido, tossico**	6.1, 71a)	6.1
60	3352	**pesticida piretroide liquido, tossico**	6.1, 71b)	6.1
60	3352	**pesticida piretroide liquido, tossico**	6.1, 71c)	6.1
23	3354	**gas insetticida infiammabile, n.a.s.**	2,2 F	3 (+ 13)
263	3355	**gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.**	2,2 TF	6.1 + 3 (+ 13)»

1802
(segue)

6. Numeri di identificazione da modificare [colonna (a)]

Liste I e III:

«74	2975	Torio metallico piroforico – in colli di tipo A	7,9
74	2975	Torio metallico piroforico – in colli di tipo B (U)	7,10
74	2975	Torio metallico piroforico – in colli di tipo B (M)	7,11
74	2975	Torio metallico piroforico – in regime speciale	7,13
75	2976	Nitrato di torio solido – LSA-I	7,5
75	2976	Nitrato di torio solido – LSA-II	7,6
75	2976	Nitrato di torio solido – in colli di tipo A	7,9
75	2976	Nitrato di torio solido – in colli di tipo B (U)	7,10
75	2976	Nitrato di torio solido – in colli di tipo B (M)	7,11
75	2976	Nitrato di torio solido – in regime speciale	7,13
74	2979	Uranio metallico piroforico – in colli di tipo A	7,9
74	2979	Uranio metallico piroforico – in colli di tipo B (U)	7,10
74	2979	Uranio metallico piroforico – in colli di tipo B (M)	7,11
74	2979	Uranio metallico piroforico – in regime speciale	7,13
78	2980	Nitrato di uranile in soluzione esaidrata	7,9
78	2980	Nitrato di uranile in soluzione esaidrata	7,10
78	2980	Nitrato di uranile in soluzione esaidrata	7,11
75	2981	Nitrato di uranile solido – LSA-I	7,5
75	2981	Nitrato di uranile solido – LSA-II	7,6
75	2981	Nitrato di uranile solido – in colli di tipo A	7,9
75	2981	Nitrato di uranile solido – in colli di tipo B (U)	7,10
75	2981	Nitrato di uranile solido – in colli di tipo B (M)	7,11
75	2981	Nitrato di uranile solido – in regime speciale	7,13»

7. Voci vietate al trasporto da aggiungere:

Liste I e III:

«0074 Diazodinitrofenolo umidificato:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

0113 Guanil-nitrosaminoguanilidenidrazina umidificata:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATA

0114 Guanil-nitrosaminoguaniltetrazene (tetrazene) umidificato:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

0129 Azoturo di piombo umidificato:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

0130 Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo) umidificato:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

0135 Fulminato di mercurio umidificato:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

1802
(segue)

0224 Azoturo di bario secco o umidificato con almeno il 50 % di acqua (massa):
cfr. marginale 101, nota .... VIETATO

0473 Materie esplosive, n.a.s.:
cfr. marginale 101, nota .... VIETATE

3111 Perossido organico di tipo B, liquido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3112 Perossido organico di tipo B, solido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3113 Perossido organico di tipo C, liquido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3114 Perossido organico di tipo C, solido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3115 Perossido organico di tipo D, liquido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3116 Perossido organico di tipo D, solido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3117 Perossido organico di tipo E, liquido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3118 Perossido organico di tipo E, solido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3119 Perossido organico di tipo F, liquido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3120 Perossido organico di tipo F, solido, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 551, A, nota .... VIETATO

3231 Liquido autoreattivo di tipo B, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3232 Solido autoreattivo di tipo B, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3233 Liquido autoreattivo di tipo C, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3234 Solido autoreattivo di tipo C, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3235 Liquido autoreattivo di tipo D, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3236 Solido autoreattivo di tipo D, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3237 Liquido autoreattivo di tipo E, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3238 Solido autoreattivo di tipo E, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3239 Liquido autoreattivo di tipo F, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO

3240 Solido autoreattivo di tipo F, con regolazione della temperatura:
cfr. marginale 401, E, nota .... VIETATO»

APPENDICE IX

1900 (1) a) Aggiungere il seguente testo al primo capoverso:

«Esse hanno, tutto intorno, una linea dello stesso colore del simbolo riportato sull'etichetta, a 5 mm dal bordo.»

(4) Completare il testo esistente come segue:

«(come previsto dal codice IMDG o dalle istruzioni tecniche dell'OACI/ICAO).»

1903 Modificare come segue:

«Le etichette di pericolo, che fino al 31 dicembre 1998 erano conformi ai modelli prescritti a tale data, possono essere utilizzate fino al loro esaurimento.»

Per le etichette n. 3 e 4.3 con la fiamma bianca, la riga nera deve essere bianca.

APPENDICI X e XI

1.1.1 Nella definizione dei «contenitori-cisterna», inserire il termine «gassose» dopo «merci» e cancellare l'ultima frase. (Solo per l'appendice X).

1.1.4.1 Completare il secondo trattino come segue (solo per l'appendice XI):

«— i dispositivi di scarico in atmosfera azionati a pressione sono dei dispositivi dei serbatoi a svuotamento dal basso collegati con la valvola interna che sono aperti solo alle condizioni normali di esercizio nel corso delle operazioni di carico e di scarico per aerare il serbatoio;».

1.7.4 Il finale recita (solo per l'appendice X):

«. . . devono essere riempiti almeno all'80 % o al massimo al 20 % della loro capacità.»

Aggiungere (solo per l'appendice XI):

«**1.7.10** Se i serbatoi approvati per i gas liquefatti della classe 2 sono approvati anche per materie liquide di altre classi, la fascia color arancione prevista al marginale 2.6.5 deve essere ricoperta o resa irriconoscibile in maniera adeguata, affinché non sia più visibile al momento del trasporto dei liquidi in questione.

Durante il trasporto dei liquidi le indicazioni di cui al marginale 2.6.3 b) o c) non devono più essere visibili sui due lati del carro-cisterna o sui pannelli.»

2.5.2.5 Trasferire la voce «2451 trifluoruro di azoto compresso» e i dati relativi dal 1° TO al 1° O.

Modificare la tabella nella misura seguente:

Ordinale e gruppo	Numero di identificazione e denominazione	Pressione minima di prova per i serbatoi				Massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità (kg/l)
		con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
		MPa	bar	MPa	bar	
«2° A	Inserire, prima del n. 1078, il seguente testo:					
	3337 Gas refrigerante R 404A	2,9	29	3,2	32	0,82
	3338 Gas refrigerante R 407A	2,9	29	3,3	33	0,94
	3339 Gas refrigerante R 407B	3,1	31	3,4	34	0,93
	3340 Gas refrigerante R 407C	2,7	27	3,1	31	0,95
	Modificare come segue:					
	2422 Ottafluoro-2-butene (gas refrigerante R 1318)	1	10	1	10	1,34
	2424 Ottofluoropropano (gas refrigerante R 218)	2,1	21	2,3	23	1,07
	3296 Eptafluoropropano (gas refrigerante R 227)	1,4	14	1,6	16	1,20
	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela, con al massimo il 7,9 % di ossido di etilene	2,4	24	2,6	26	1,02
	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela, con al massimo il 5,6 % di ossido di etilene	1,5	15	1,7	17	1,03

2.5.2.5
(segue)

Ordinale e gruppo	Numero di identificazione e denominazione	Pressione minima di prova per i serbatoi con protezione calorifuga MPa	con protezione calorifuga bar	senza protezione calorifuga MPa	senza protezione calorifuga bar	Massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità (kg/l)
2° F	Inserire, prima del n. 3161, il seguente testo:					
	3354 Gas insetticida infiammabile, n.a.s.	cfr. marginali 2.5.2.2 o 2.5.2.3				
	Modificare come segue:					
	2200 Propadiene stabilizzata	1,8	18	2,0	20	0,50
	2453 Fluoruro di etile (gas refrigerante R 161)	2,1	21	2,5	25	0,57
	3153 Etere perfluoro (metilvinilico)	1,4	14	1,5	15	1,14
	3252 Difluorometano (gas refrigerante R 32)	3,9	39	4,3	43	0,78
	Modificare il n. 1965 come segue:					
	1965 Idrocarburi gasossi in miscela liquefatta, n.a.s., quali					
	miscela A	1	10	1	10	0,50
	miscela A01	1,2	12	1,4	14	0,49
	miscela A02	1,2	12	1,4	14	0,48
	miscela A0	1,2	12	1,4	14	0,47
	miscela A1	1,6	16	1,8	18	0,46
	miscela B1	2	20	2,3	23	0,45
	miscela B2	2	20	2,3	23	0,44
	miscela B	2	20	2,3	23	0,43
	miscela C	2,5	25	2,7	27	0,42
	altre miscele	cfr. marginali 2.5.2.2 o 2.5.2.3				
2° TF	Inserire, prima del n. 3160, il seguente testo:					
	3355 Gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.	cfr. marginali 2.5.2.2 o 2.5.2.3				
	Modificare come segue:					
	2204 Solfuro di carbonile	2,7	27	3,0	30	0,84
2° TC	Modificare come segue:					
	2197 Ioduro di idrogeno anidro	1,9	19	2,1	21	2,25
	2420 Esafluoroacetone	1,6	16	1,8	18	1,08
2° TO	Modificare come segue:					
	3083 Fluoruro di perclorile	2,7	27	3,0	30	1,21»

2.6.1.1 e 2.6.1.2 Modificare la terza frase della nota a piè di pagina come segue:

«È consentito utilizzare, al posto della denominazione n.a.s. seguita dalla denominazione tecnica, uno dei seguenti termini:».

2.6.1.1 e 2.6.1.2 Aggiungere «miscela A01» e «miscela A02» dopo «miscela A» e «miscela B1» e «miscela B2» dopo «miscela A1» nella nota a piè di pagina.

2.6.3 (Solo per l'appendice XI)

b) eliminare il secondo trattino;

c) cancellare «con l'indicazione della massa ammissibile di carico in kg per ciascuno di essi».

2.6.3.1 Il finale recita (solo per l'appendice XI):

«. . . materia trasportata; per i serbatoi a utilizzo molteplice, sullo stesso pannello ribaltabile è necessario indicare la denominazione per esteso del gas trasportato con il limite di carico.»

2.7.2 Alla fine (solo per l'appendice XI) aggiungere il seguente testo: «(cfr. scheda UIC 573 OR).»

3.3.2 Alla fine aggiungere il seguente testo (solo per l'appendice XI):

«Si ritiene inoltre che i serbatoi siano chiusi ermeticamente se sono muniti di dispositivi di scarico in atmosfera, a molla, azionati a pressione che si aprono in presenza di una depressione superiore a 0,4 bar.»

3.8.2 Il testo recita ora:

«I contenitori cisterna/vagoni cisterna che sono stati costruiti secondo le prescrizioni applicabili prima del 1° gennaio 1997, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni dei marginali 3.3.3 e 3.3.4, applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, possono ancora essere utilizzati.»

5.3.3 Il testo recita:

«I serbatoi destinati al trasporto delle materie del 1° a) o del 20° del marginale 501 devono essere muniti nella loro parte superiore di un dispositivo di chiusura che impedisca la formazione di ogni sovrapressione nell'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate, come pure la perdita del liquido e la penetrazione di sostanze estranee all'interno del serbatoio.

I serbatoi e i relativi equipaggiamenti di servizio destinati al trasporto delle materie del 1° b) e c) del marginale 501 devono essere progettati in modo da evitare la penetrazione di sostanze estranee, la perdita di liquido e la formazione di ogni sovrapressione pericolosa all'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate».

L'attuale seconda frase diventa la seconda frase del nuovo primo capoverso.

da 5.3.6.1 a 5.3.6.4 Sostituire il termine «dispositivi di decompressione» con «dispositivi di decompressione di emergenza».

5.3.6.3 Modificare la fine della prima frase come segue:

«. . . i vapori sviluppati durante un'immersione completa nelle fiamme di almeno un'ora alle condizioni definite nelle formule seguenti:

$q = 70961 \cdot F \cdot A^{0,82}$

dove:

q = assorbimento di calore [W]

A = superficie bagnata [m^2]

F = fattore d'isolamento [–];

F = 1 per i recipienti non isolati, o

$F = \frac{U\,(923 - T_{PO})}{47032}$ per i recipienti isolati

dove:

K = conduttività termica dello strato isolante [$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$]

L = spessore dello strato isolante [m]

U = K/L = coefficiente di conduzione termica dell'isolante [$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$]

T_{PO} = temperatura del perossido al momento della decompressione [K].»

Aggiungere la seguente nota alla fine del testo attuale:

«*Nota:* Un esempio di metodo di prova per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura all'appendice 5 del *Manuale delle prove e dei criteri.*»

5.4.2 Sostituire il termine «dispositivi di decompressione» con «dispositivi di decompressione di emergenza».

Aggiungere il seguente testo:

«**5.8 Misure transitorie**

I carri-cisterna/contenitori-cisterna costruiti secondo le prescrizioni del marginale 5.3.6.3 applicabili anteriormente al 1° gennaio 1999, ma che non sono conformi alle prescrizioni del marginale 5.3.6.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzati.»

Aggiungere il seguente testo:

«**6.1.3** Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 17°, 25°, 27°, dal 32° al 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, dal 65° al 68°, 73° e 90.»

Gli attuali marginali 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5 diventano 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6.

6.1.5 «Dal 71° al 73°» è sostuito da «73°».

6.2.2 Aggiungere «e 6.1.3» dopo «6.1.2».

6.2.3 Sostituire «6.1.3 e 6.1.5» con «6.1.4 e 6.1.6».

6.2.4 Sostituire «6.1.4» con «6.1.5».

6.3.2 Sostituire «6.1.5» con «6.1.6».

Alla fine aggiungere il seguente testo (solo per l'appendice XI):

«Si ritiene inoltre che i serbatoi destinati al trasporto delle materie di cui al marginale 6.1.4 siano chiusi ermeticamente se sono muniti di dispositivi di scarico in atmosfera, a molla, azionati a pressione che si aprono in presenza di una depressione superiore a 0,4 bar.»

6.5.1 Sostituire «6.1.3 e 6.1.5» con «6.1.4 e 6.1.6».

6.5.2 Sostituire «6.1.4» con «6.1.5».

Aggiungere il seguente testo:

«**8.1.3** Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° e 75°.»

I marginali 8.1.3 e 8.1.4 diventano rispettivamente i marginali 8.1.4 e 8.1.5.

8.2.2 Aggiungere «e 8.1.3» dopo «8.1.2».

8.2.3 Sostituire «8.1.3» con «8.1.4».

8.2.4 Sostituire «8.1.4» con «8.1.5».

8.3.2 Sostituire «8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4» con «da 8.1.2 al 8.1.5».

8.3.5 Aggiungere alla fine del testo: «dovuta alla decomposizione delle materie trasportate.»

8.5.2 Sostituire «8.1.2 e 8.1.3» con «da 8.1.2 a 8.1.4».

8.5.3 Sostituire «8.1.4» con «8.1.5».

Aggiungere il seguente testo:

«**8.8.3** I contenitori-cisterna/carri-cisterna destinati al trasporto della piperidina (n. 2401) del 54° a), costruiti secondo le perscrizioni del marginale 3.2.3 applicabili anteriormente al 1° gennaio 1999, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003 (appendice X)/2009 (appendice XI).»

02A02664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Casabella soc. coop. edilizia a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa a r.l. «Casabella soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 18 aprile 1980, registro società n. 1745 del tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 1326.

Potenza, 20 febbraio 2002

Il reggente
del servizio politiche del lavoro
MONTANARELLA

02A02803

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 4 dicembre 2001;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Master Service» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Federico Andreani in data 16 dicembre 1991, repertorio n. 1791, registro società n. 4787, tribunale di Oristano, BUSC n. 1033/258335;

società cooperativa «Fantasy» a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu in data 24 maggio 1995, repertorio n. 12606, registro società n. 5472, tribunale di Oristano, BUSC n. 1090/271256;

società cooperativa «Agricola Su Scareu» a r.l., con sede in San Vero Milis (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 18 ottobre 1989, repertorio n. 145223, registro società n. 4251, tribunale di Oristano, BUSC n. 976/248018;

piccola società cooperativa «Sport Service» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 31 maggio 2000, repertorio 104954, registro società n. 6373, tribunale di Oristano, BUSC n. 1257/292253;

società cooperativa «Consorzio Coopconsar», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 2 aprile 1997, repertorio n. 28584, registro società n. 9795, tribunale di Oristano, BUSC n. 1122/278817;

società cooperativa «Sociale Quadrifoglio», con sede in Boroneddu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 29 aprile 1998, repertorio n. 82279, registro società n. 5670, tribunale di Oristano, BUSC n. 1154/283083;

società cooperativa «Sociale San Camillo», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 11 agosto 1995, repertorio n. 57725, registro società n. 5538, tribunale di Oristano, BUSC n. 1097/274054;

società cooperativa «C.A.S.A.», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 23 settembre 1985, repertorio n. 111589, registro società n. 3096, tribunale di Oristano, BUSC n. 827/215911;

società cooperativa «Corallo», con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 15 giugno 1992, repertorio n. 33889, registro società n. 4890, tribunale di Oristano, BUSC n. 1046/260391.

Oristano, 28 febbraio 2002

Il direttore provinciale: USAI

02A02787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed iscrizione all'albo dei CAF per lavoratori dipendenti - art. 7, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Eurocaf S.r.l.», con sede in Roma, via Nomentana n. 167, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e comma 3, lettere *c), d), e), f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 14 gennaio 2002 la società «Eurocaf S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Tupputi Salvatore, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività fiscale, ai sensi dell'art. 32 lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ha verificato tale sussistenza.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A02824

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2002.

Approvazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dei modelli da utilizzare per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.*

1.1 È approvato il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2002, per il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo presso gli uffici postali o le banche.

1.2 È approvato il modello di cui all'allegato 2, da utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2002, per il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo presso gli uffici postali. Tale modello è utilizzato, sempre a decorrere dal 1° marzo 2002, anche:

a) per il pagamento integrale, ma tardivo, delle predette somme;

b) per il pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

1.3 I modelli di cui all'allegato 1 sono uniti dal concessionario del servizio nazionale della riscossione alla cartella di pagamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Successivamente all'emanazione del provvedimento dell'8 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 17 novembre 2001, con cui sono stati approvati i modelli per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo, sono emerse esigenze tecniche ed operative che impongono di rettificare tale modulistica.

Con il presente provvedimento, pertanto, si approvano i nuovi modelli per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative all'introduzione dell'euro:

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 28, commi 1 e 3).

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).

Roma, 27 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato:
1. per pagare in ritardo la cartella;
2. per pagarla parzialmente;
3. per pagare ratealmente a seguito di provvedimento di maggiore rateazione.

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento in ritardo:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
L'importo della cartella va indicato nel primo dei riquadri contraddistinto con la dicitura "IMPORTO" e nel corrispondente riquadro "NUM. PROG." va riportata due volte la cifra "zero". Nel riquadro "INTERESSI DI MORA" va riportato il relativo importo calcolato moltiplicando il tasso giornaliero (che compare nelle pagine 389-398 di Televideo e nel sito INTERNET del Ministero delle Finanze WWW.FINANZE.IT e che può essere richiesto telefonicamente al Concessionario), per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella ed il giorno di pagamento. Nel riquadro "COMPENSO DI RISCOSSIONE" va indicato l'ammontare del compenso spettante al Concessionario, calcolato moltiplicando il relativo aggio, indicato nella cartella, per le somme iscritte a ruolo. Non vanno compilati i riquadri "MAGGIORE RATEAZIONE" e "IMPORTO DELLA RATA".

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento parziale:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
Gli importi degli addebiti che si vuole pagare vanno indicati nei riquadri contraddistinti con la dicitura "IMPORTO" e nei corrispondenti riquadri "NUM. PROG." vanno riportati i numeri progressivi, con i quali gli addebiti risultano numerati nella cartella. Gli eventuali diritti di notifica della cartella vanno riportati nel riquadro denominato "COMPENSO DI RISCOSSIONE". I rimanenti riquadri non vanno compilati. Il bollettino consente il pagamento di tre addebiti, per cui se il loro numero è maggiore, deve essere utilizzato un ulteriore modulo F35.

Istruzioni per il pagamento rateale a seguito di provvedimenti di maggiore rateazione:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
Inoltre occorre barrare la casella "MAGGIORE RATEAZIONE" e riportare l'importo della rata nell'apposito riquadro, senza compilare i rimanenti riquadri.

(S.M.P. 58)

Importante: non scrivere nella zona sottostante

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato:
1. per pagare in ritardo la cartella;
2. per pagarla parzialmente;
3. per pagare ratealmente a seguito di provvedimento di maggiore rateazione.

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento in ritardo:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
L'importo della cartella va indicato nel primo dei riquadri contraddistinto con la dicitura "IMPORTO" e nel corrispondente riquadro "NUM. PROG." va riportata due volte la cifra "zero". Nel riquadro "INTERESSI DI MORA" va riportato il relativo importo calcolato moltiplicando il tasso giornaliero (che compare nelle pagine 389-398 di Televideo e nel sito INTERNET del Ministero delle Finanze WWW.FINANZE.IT e che può essere richiesto telefonicamente al Concessionario), per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella ed il giorno di pagamento. Nel riquadro "COMPENSO DI RISCOSSIONE" va indicato l'ammontare del compenso spettante al Concessionario, calcolato moltiplicando il relativo aggio, indicato nella cartella, per le somme iscritte a ruolo. Non vanno compilati i riquadri "MAGGIORE RATEAZIONE" e "IMPORTO DELLA RATA".

Istruzioni per la compilazione nel caso di pagamento parziale:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
Gli importi degli addebiti che si vuole pagare vanno indicati nei riquadri contraddistinti con la dicitura "IMPORTO" e nei corrispondenti riquadri "NUM. PROG." vanno riportati i numeri progressivi, con i quali gli addebiti risultano numerati nella cartella. Gli eventuali diritti di notifica della cartella vanno riportati nel riquadro denominato "COMPENSO DI RISCOSSIONE". I rimanenti riquadri non vanno compilati. Il bollettino consente il pagamento di tre addebiti, per cui se il loro numero è maggiore, deve essere utilizzato un ulteriore modulo F35.

Istruzioni per il pagamento rateale a seguito di provvedimenti di maggiore rateazione:
Sul bollettino vanno indicati: l'importo complessivo del versamento, il numero di conto corrente postale e la denominazione della Concessione risultanti dalla cartella, le generalità, il domicilio fiscale ed il codice fiscale di chi versa, il numero identificativo della cartella.
Inoltre occorre barrare la casella "MAGGIORE RATEAZIONE" e riportare l'importo della rata nell'apposito riquadro, senza compilare i rimanenti riquadri.

(S.M.P. 58)

Importante: non scrivere nella zona sottostante

02A02823

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento di alcuni uffici periferici.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Catania nel giorno 2 febbraio 2002.

2. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

2.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Canicattì nel giorno 5 febbraio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'ufficio I.V.A. di Catania nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentirne i relativi interventi. Relativamente all'ufficio locale di Canicattì, si precisa che la preannunciata interruzione dell'energia elettrica ha provocato il mancato collegamento con il server e quindi l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali legati alle procedure informatiche.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 28 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A02862

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona nel giorno 11 febbraio 2002, dalle ore 9 alle ore 11.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 11 febbraio 2002, avanzata dalla Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota protocollo n. 414/02, del 18 febbraio 2002, a seguito dell'astensione dal lavoro per assemblea del personale del pubblico registro automobilistico di Cremona, dalle ore 9 alle ore 11 dell'11 febbraio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A02863

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2002.

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni. (Deliberazione n. 2/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la decisione del Consiglio della Comunità europea n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991, sulla «Introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/33/CE del 30 giugno 1997, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei princìpi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive n. 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la nota del Ministro delle comunicazioni del 6 febbraio 2002, con la quale viene richiesta l'assegnazione al Ministero delle comunicazioni di un codice a 3 cifre per servizi di emergenza che consenta di accedere, senza alcun onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della delibera n. 6/00/CIR, l'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare i codici esistenti;

Rilevato altresì che la classificazione di un servizio quale di emergenza e la relativa gestione rimangono nelle competenze dell'amministrazione che intende mettere a disposizione dei cittadini tale servizio nel perseguimento dei propri fini istituzionali;

Considerato che i codici a 3 cifre in decade 1 costituiscono una risorsa particolarmente scarsa data la ridotta disponibilità, che pertanto la loro assegnazione ed utilizzazione deve essere adeguatamente pianificata e ritenuto, in tal senso, necessario segnalare al Governo l'opportunità di stabilire una disciplina organica in materia;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero delle comunicazioni

1. È assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

2. Il comma 3, dell'art. 11, del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato dalla delibera n. 6/00/CIR, è sostituito dal seguente :

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	
112	Carabinieri Pronto intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della salute
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero delle comunicazioni

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 febbraio 2002

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario della commissione reggente
DELLA GATTA

02A02786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 marzo 2002

Dollaro USA	0,8741
Yen giapponese	112,52
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,61530
Corona svedese	9,0840
Franco svizzero	1,4716
Corona islandese	87,66
Corona norvegese	7,7260
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,57478
Corona ceca	31,622
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,55
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5548
Lira maltese	0,3996
Zloty polacco	3,6243
Leu romeno	28577
Tallero sloveno	223,3151
Corona slovacca	42,131
Lira turca	1192000
Dollaro australiano	1,6785
Dollaro canadese	1,3872
Dollaro di Hong Kong	6,8176
Dollaro neozelandese	2,0473
Dollaro di Singapore	1,5923
Won sudcoreano	1146,82
Rand sudafricano	10,1439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02986

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tutela dei marchi esposti nella fiera Primavera 2002, in Genova.

Con decreto ministeriale del 27 febbraio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione Primavera 2002 - 33ª Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 33ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze, che avrà luogo a Genova dal 15 marzo 2002 al 24 marzo 2002.

02A02809

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina Sepi»

Estratto decreto A.I.C. n. 781 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BACAMPICILLINA SEPI, nella forma e confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Sepi Chimica S.r.l., con sede legale in Roma, via Vittorio Grassi, 9/11, codice fiscale n. 06806150584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034350013 (in base 10), 10S8XX (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Biopharma S.r.l. - Via delle Gerbere s.n.c. - 00040 Santa Palomba (Roma);

I.BIRN. - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. - Via Vittorio Grassi nn. 9/15.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri Gram-positivi e Gram-negativi.

Infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore ed H. influenzae.

Altre infezioni del basso apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottite da ceppi sensibili di streptococco beta-emolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H. influenzae.

Infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore. Proteus mirabilis e Neisseria gonorrhoeae.

Infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisipela, piodermite cellulite, ascessi e ferite traumatiche e post-operatorie, da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco.

Infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa la S. tifosa).

Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02830

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panacef»

Estratto decreto NCR n. 42 del 15 febbraio 2002

Specialità medicinale: PANACEF nella forma e confezione:

«750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale n. 00426150488;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733;

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse numero A.I.C. 024227148 (in base 10), 0R3CBD (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato, eq. a cefaclor 750 mg;

eccipienti: mannitolo, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, copolimero dell'acido metacrilico, acido stearico, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Rivestimento: miscela colorante blu, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02834

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotarem»

Estratto decreto n. 48 del 21 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOTAREM, anche nelle forme e confezioni: «"0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" flacone 60 ml», «"0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" flacone 100 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede legale e domicilio fiscale in Roissy cdg Cedex, BP50400, cap. F95943, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 60 ml - A.I.C. n. 029724073 (in base 10), 0WC3F9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoire Guerbet, stabilimento sito in Aulnay Sous Bois - Francia, 16-24 Rue Jean Chaptal (produzione e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: acido gadoterico 27,932 g;

eccipienti: meglumina 9,76 g; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 100 ml.

Confezione: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 100 ml - A.I.C. n. 029724085 (in base 10), 0WC3FP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *A)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoire Guerbet, stabilimento sito in Aulnay Sous Bois - Francia, 16-24 Rue Jean Chaptal (produzione e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: acido gadoterico 27,932 g;

eccipienti: meglumina 9,76 g; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: agente di contrasto per risonanza magnetica negli adulti e nei bambini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imigran»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 27 dell'8 febbraio 2002

Medicinale: IMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la variazione delle specifiche del residuo di ossido di etilene per la sterilizzazione delle siringhe relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027975034 - 2 siringhe 6 mg senza autoiniettore;

A.I.C. n. 027975061 - 2 siringhe c/iniett. penkit 6 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027975034 - 2 siringhe 6 mg senza autoiniettore varia a «6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 6 mg;

A.I.C. n. 027975061 - 2 siringhe c/iniett. penkit 6 mg varia a «6 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 6 mg con autoiniettore penkit.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 28 dell'11 febbraio 2002

Medicinale: ZITROMAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, Strada statale 156 km 50, cap. 04010, Italia, codice fiscale n. 00192900595.

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione.

Modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica della posologia e del modo di somministrazione (aumento della posologia limitatamente al trattamento della faringite streptococcica nei bambini a 20 mg/kg, in alternativa ai 10 mg/kg già autorizzati, in unica somministrazione giornaliera per la durata di 3 giorni). Viene di conseguenza approvata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027860028 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027860055 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

A.I.C. n. 027860067 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg;

A.I.C. n. 027860079 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1200 mg;

A.I.C. n. 027860081 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860093 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027860105 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860117 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860129 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"150 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n. 027860093), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A02832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpha D3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 54 del 14 febbraio 2002

Medicinale: ALPHA D3.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Mijdrecht, Industrieweg 23, P.O. box 217, cap. 3640 AE, Olanda.

Variazione A.I.C.: 20. Prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza, a seguito dell'invio degli ulteriori dati di stabilità inviati a completamento della pratica ain/2000/5334, il prolungamento della durata di validità del prodotto da ventiquattro mesi a trentasei mesi per la confezione 029008012 e da trenta mesi a trentasei mesi per la confezione 029008024.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029008012 - «0,25 mcg capsula molla» 30 capsule;

A.I.C. n. 029008024 - «1 mcg capsula molla» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02831

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica del bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 5 in data 28 febbraio 2002 si è prorogato al 15 marzo 2002 lo stato di sofferenza idrica del bacino del Piave.

Il documento sopracitato con la documentazione relativa è consultabile via Internet (www.adbve.it), nel bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino Alto-Adige.

02A02855

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 107 del 15 febbraio 2001, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Bronconait". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2001).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 74, prima colonna, al penultimo capoverso, dove è scritto: «La composizione *e* così modificata ...», leggasi: «La composizione *è* così modificata ...» ; e ancora all'ultimo rigo, dove è scritto: «... saccarina *sodico* ...», leggasi: «... saccarina *sodica* ...».

02A02745

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651060/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 2 *

€ 0,77